

Bruxelles, 1° dicembre 2023
(OR. en)

16044/23

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0196(COD)**

**AGRI 750
PESTICIDE 65
SEMENCES 110
AGRILEG 315
ENV 1390
PHYTOSAN 120
CODEC 2283
IA 338**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	14118/23 + ADD 1
n. doc. Comm.:	10607/22 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

1. Il 22 giugno 2022 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115¹.

¹ Doc. 10654/22 +ADD 1-6.

2. La proposta è intesa a sostituire l'attuale legislazione (direttiva 2009/128/CE) con un regolamento, al fine di armonizzare le politiche nazionali sull'uso dei pesticidi e di allinearle meglio agli obiettivi delle pertinenti iniziative faro dell'UE nell'ambito del Green Deal europeo (quali la strategia "Dal produttore al consumatore" e la strategia sulla biodiversità), della strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche e del piano d'azione dell'UE per l'inquinamento zero. La proposta conferma l'impegno della Commissione di ridurre del 50 %, entro il 2030, sia l'uso e il rischio complessivo dei pesticidi chimici nell'UE che l'uso dei pesticidi più pericolosi, come indicato nella strategia "Dal produttore al consumatore" e nella strategia sulla biodiversità. Mira inoltre a fornire un approccio proporzionato, realistico ma ambizioso, per affrontare le crescenti preoccupazioni della società in merito ai pesticidi.
3. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il proprio parere sulla proposta il 14 dicembre 2022². Il Comitato delle regioni ha adottato il proprio parere sulla proposta il 15 marzo 2023³.
4. In seno al Parlamento europeo, nel settembre 2022 Sarah Wiener (AT, Verdi) è stata nominata relatrice per la proposta. La commissione AGRI e la commissione per lo sviluppo hanno formulato pareri; la commissione AGRI ha competenza esclusiva sull'articolo 43 della proposta, in merito al finanziamento nell'ambito della PAC. A seguito di un dibattito tenutosi in seno al Parlamento europeo in occasione della seduta plenaria del 21 novembre 2023, il Parlamento europeo ha votato il 22 novembre per respingere la proposta della Commissione e ha chiuso la sua prima lettura⁴.

² Doc. 16255/22.

³ Doc. 7812/23.

⁴ [Testi approvati - Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Mercoledì 22 novembre 2023 \(europa.eu\)](https://europa.eu)

II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

5. Il 13 luglio 2022 la Commissione ha presentato la proposta e la relativa valutazione d'impatto al gruppo "Piante e questioni fitosanitarie" (in appresso il "gruppo"), cui ha fatto seguito una presentazione in sede di Consiglio "Agricoltura e pesca" il 18 luglio 2022. L'esame e le discussioni dettagliate degli articoli della proposta proseguite durante la presidenza ceca sono stati sintetizzati in una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori⁵ presentata da tale presidenza al Consiglio "Agricoltura e pesca" il 12 dicembre 2022.
6. Il 19 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato una decisione del Consiglio che chiede alla Commissione di preparare uno studio che integri l'attuale valutazione d'impatto della proposta⁶. Nel Consiglio "Agricoltura e pesca" del dicembre 2022, i ministri si sono impegnati a proseguire i lavori sulle parti della proposta non disciplinate dalla suddetta decisione del Consiglio.
7. Di conseguenza, l'esame e le discussioni approfondite sugli articoli della proposta non disciplinati dalla suddetta decisione del Consiglio sono proseguiti durante la presidenza svedese, che ha presentato alla sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 26 giugno 2023 una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori⁷ svolti sulla proposta nel corso del suo mandato.
8. La Commissione ha risposto alla richiesta del Consiglio summenzionata il 5 luglio 2023⁸ e ha presentato la sua risposta al Consiglio "Agricoltura e pesca" del 25 luglio 2023. A seguito della presentazione da parte della Commissione, i ministri hanno convenuto che, a partire da quel momento, sarebbero potute proseguire le discussioni sulle restanti parti della proposta, vale a dire quelle direttamente collegate allo studio della Commissione che integra la valutazione d'impatto della proposta.

⁵ Doc. 15774/22.

⁶ [EUR-Lex - 32022D2572 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#)

⁷ Doc. 9803/23.

⁸ Docc. 11644/23 e WK 9761/2023.

9. I lavori sul fascicolo sono proseguiti intensamente durante la presidenza spagnola, in quattro riunioni del gruppo e in una riunione degli addetti. Per portare avanti la proposta, la strategia della presidenza spagnola è stata quella di affrontare direttamente due delle questioni più controverse della proposta, ossia la questione delle "aree sensibili" e quella degli "obiettivi di riduzione dei prodotti fitosanitari", cercando nel contempo soluzioni alle preoccupazioni relative agli oneri amministrativi espresse dalle delegazioni in merito a varie disposizioni della proposta. Per valutare le posizioni delle delegazioni su tali questioni, la presidenza spagnola ha proposto due quesiti. Il primo ha invitato le delegazioni a rispondere alle domande relative alle "aree sensibili" (domande sulla definizione delle aree sensibili, sulle misure applicabili nelle aree sensibili e sulle eventuali deroghe al divieto di uso di prodotti fitosanitari nelle aree sensibili). Il secondo quesito era incentrato sugli obiettivi di riduzione dei prodotti fitosanitari (domande sul livello di ambizione e sulla natura obbligatoria/volontaria degli obiettivi a livello nazionale e dell'UE, nonché sulle raccomandazioni formulate dalla Commissione ai singoli Stati membri nel caso in cui le loro prestazioni o tendenze in materia di riduzione dei pesticidi non siano soddisfacenti). Entrambi i quesiti sono stati ampiamente discussi nelle riunioni del gruppo del 14 settembre 2023 e del 16 ottobre 2023.
10. Sulla base delle risposte fornite dalle delegazioni nelle riunioni del gruppo del 14 settembre e del 16 ottobre e dei contributi scritti delle delegazioni, la presidenza spagnola ha preparato un documento informale della presidenza sulle aree sensibili e sugli obiettivi di riduzione dei prodotti fitosanitari. Il documento informale comprendeva una proposta di compromesso per le aree sensibili incentrata su una nuova definizione e tre categorie di aree sensibili, le misure da applicare in ciascuna di esse e una procedura semplificata per la concessione di deroghe. Per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione, la proposta di compromesso comprendeva un obiettivo obbligatorio di riduzione del 50 %, a livello dell'UE, dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici (F2F1) e dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi (F2F2), nonché un obiettivo obbligatorio di una riduzione pari ad almeno il 25 % per gli F2F1 a livello nazionale.

11. Il suddetto documento informale della presidenza⁹ è stato discusso nella riunione del gruppo del 7 novembre, unitamente a un'opzione alternativa proposta dalla presidenza per una riduzione volontaria del 25 % dei prodotti fitosanitari a livello nazionale. Poiché non si era delineata una maggioranza netta a favore o contro il suddetto documento informale della presidenza e l'opzione alternativa, il 10 novembre la presidenza spagnola ha organizzato una riunione degli addetti al fine di esaminare il documento informale riveduto della presidenza, in cui il riferimento agli obiettivi di riduzione dei prodotti fitosanitari a livello nazionale è stato trasformato in un riferimento a contributi nazionali che ciascuno Stato membro deve fissare e includere nel rispettivo piano d'azione nazionale. La presidenza ha compiuto un ulteriore ultimo tentativo di compromesso sulla questione, proponendo di utilizzare la formulazione contenuta nell'attuale direttiva sull'utilizzo sostenibile in relazione agli obiettivi (anche quantitativi), alle misure e ai calendari nazionali che contribuiscono alla riduzione dei prodotti fitosanitari. Nemmeno quest'ultima proposta di compromesso è stata in grado di portare alla formazione una chiara maggioranza.
12. Parallelamente alle discussioni di cui sopra a livello di gruppo/addetti, la presidenza spagnola ha preparato un testo di compromesso della presidenza per l'intera proposta, cercando di colmare le divergenze di opinioni e posizioni espresse dalle delegazioni nelle riunioni precedenti. L'ultima versione di tale testo di compromesso della presidenza figura nell'allegato della presente nota.

III. PRINCIPALI ELEMENTI DEL TESTO DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

Aree sensibili

13. Il testo di compromesso della presidenza propone una definizione modificata delle aree sensibili, distinguendo tre categorie:
1. aree sensibili agricole e forestali;
 2. aree sensibili non agricole e non forestali;
 3. aree sensibili non agricole e non forestali con caratteristiche peculiari.

⁹ Doc. 14493/23.

14. Per ciascuna categoria, sarebbe consentito utilizzare solo:

1: controllo biologico, prodotti fitosanitari a basso rischio, prodotti fitosanitari autorizzati nell'agricoltura biologica e prodotti fitosanitari inclusi nel gruppo 2 dell'indicatore di rischio armonizzato.

2: controllo biologico, prodotti fitosanitari a basso rischio, prodotti fitosanitari autorizzati nell'agricoltura biologica e prodotti fitosanitari autorizzati per uso non professionale.

3: controllo biologico, prodotti fitosanitari a basso rischio, prodotti fitosanitari autorizzati nell'agricoltura biologica, prodotti fitosanitari autorizzati per uso non professionale e prodotti fitosanitari inclusi nel gruppo 2 dell'indicatore di rischio armonizzato.

Il testo di compromesso della presidenza propone inoltre che le deroghe siano concesse mediante un sistema semplificato che riduca considerevolmente gli oneri amministrativi, per un massimo di 120 giorni di calendario e per regioni/aree specifiche.

Obiettivi di riduzione dei prodotti fitosanitari

15. Il testo di compromesso della presidenza propone che gli obiettivi di riduzione dei prodotti fitosanitari a livello dell'UE siano obbligatori e fissati al 50 % entro il 2030, sia per l'uso e il rischio dei prodotti fitosanitari chimici (F2F1) che per l'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi (F2F2), considerando il periodo 2015-2017 come base di riferimento. Per quanto riguarda il livello nazionale, il testo propone di adeguare le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'attuale direttiva sull'utilizzo sostenibile, affinché ciascuno Stato membro contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'UE decidendo i propri obiettivi (anche quantitativi), le proprie misure e i propri calendari, che devono essere inclusi nel rispettivo piano d'azione nazionale. Ciò significherebbe che tutte le misure adottate individualmente da ciascuno Stato membro per ridurre l'uso e il rischio dei prodotti fitosanitari contribuirebbero insieme al conseguimento degli obiettivi di riduzione del 50 % dell'Unione.
16. Come passo successivo, un sistema di notifiche alla Commissione e, se del caso, ulteriori raccomandazioni della Commissione sosterebbero il suddetto sistema di obiettivi (anche quantitativi), misure e calendari fissati a livello nazionale come contributo.

Piani d'azione nazionali

17. Il testo di compromesso della presidenza propone di semplificare i piani d'azione nazionali, allinearli ad altre disposizioni della proposta e garantire che siano incentrati sulle informazioni realmente importanti, riducendo la maggior parte degli oneri amministrativi connessi alla proposta.

Difesa integrata

18. Il testo di compromesso della presidenza mantiene i lavori svolti in precedenza dalla presidenza svedese nel capo IV (difesa integrata), in cui sono stati introdotti, come elemento chiave, orientamenti e norme specifici per coltura o settore, offrendo agli Stati membri la flessibilità necessaria per tenere conto delle specificità nazionali.

Applicazione aerea dei prodotti fitosanitari

19. Sebbene, in generale, le applicazioni aeree dei prodotti fitosanitari siano vietate, il testo di compromesso della presidenza spagnola mira a promuovere l'attuazione di nuove tecnologie per l'agricoltura di precisione. Il testo propone pertanto di consentire l'autorizzazione dei sistemi di applicazioni aeree laddove, in determinate circostanze, i rischi di tali applicazioni siano inferiori e persino equivalenti ad altri sistemi di applicazione. Il testo introduce inoltre l'obbligo per la Commissione di elaborare, in cooperazione con l'EFSA, un documento di orientamento relativo all'autorizzazione dell'applicazione aerea di prodotti fitosanitari, comprese le applicazioni da parte di determinate categorie di droni, da utilizzare nella valutazione delle domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari per usi aerei. Anche gli oneri amministrativi sono stati ridotti e il conferimento di poteri alla Commissione è stato limitato.

Formazione, informazione e sensibilizzazione

20. Il testo di compromesso della presidenza propone che il sistema di formazione e di certificazione sia definito a livello nazionale. Inoltre, il concetto di consulente indipendente è stato sostituito da quello di consulente imparziale, già descritto nel regolamento relativo alla PAC, e dovrebbe essere istituito un sistema di consulenza imparziale, che specifichi tutti i criteri e parametri a livello di Stati membri.

Numero di identificazione unico

21. L'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine impone ai fabbricanti di garantire che su ogni macchina da essi immessa sul mercato o messa in servizio sia apposto un numero di lotto o di serie o un altro elemento che ne consenta l'identificazione. Tuttavia, poiché un numero di lotto non consentirebbe l'identificazione di ogni singola attrezzatura per l'applicazione, il testo di compromesso della presidenza propone un numero di identificazione unico da includere nella documentazione relativa ai macchinari. Il numero di identificazione unico conterrebbe anche un codice del paese, facilitando così il riconoscimento transfrontaliero.

Indicatori di rischio armonizzati

22. Il testo di compromesso della presidenza propone di mantenere gli indicatori armonizzati 1 e 2 stabiliti nell'ambito dell'attuale direttiva sull'utilizzo sostenibile e di sopprimere il nuovo indicatore armonizzato 2a proposto (basato sul numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sulle aree trattate nel quadro di tali autorizzazioni), sostenendo che la loro modifica non risolverebbe il problema della loro qualità. La Commissione dovrebbe calcolare i risultati di entrambi gli indicatori armonizzati e condividerli con ciascuno Stato membro. Tuttavia, il testo di compromesso della presidenza mantiene la disposizione prevista dalla proposta della Commissione in base alla quale la Commissione può, mediante un atto delegato, modificare gli indicatori di rischio armonizzati esistenti o prevedere indicatori di rischio armonizzati supplementari entro 18 mesi dalla data in cui vengono resi disponibili i dati sull'uso dei prodotti fitosanitari raccolti a norma del regolamento (UE) 2022/2379 (*il cosiddetto "regolamento SAIO"*).

23. Nella riunione del Coreper del 22 novembre, in occasione della quale è stato discusso e approvato l'ordine del giorno del prossimo Consiglio "Agricoltura e pesca" dell'11 dicembre, le delegazioni hanno convenuto che il fascicolo dovrebbe essere mantenuto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio "Agricoltura e pesca" indipendentemente dal voto del Parlamento europeo che respinge la proposta della Commissione. Tuttavia, 15 Stati membri hanno indicato che, sebbene il testo avesse registrato progressi significativi a livello tecnico, erano ancora necessari ulteriori lavori a livello di gruppo prima di sottoporlo al Consiglio in vista di un orientamento generale o di una posizione del Consiglio in prima lettura.
24. A seguito della suddetta riunione del Coreper, nell'ultima riunione del gruppo durante la presidenza spagnola, il 23 e 24 novembre, le delegazioni hanno accolto con favore il testo di compromesso della presidenza per l'intera proposta, ma hanno indicato di avere domande e di aver bisogno di chiarimenti sugli aspetti chiave di tale testo di compromesso nonché di avere bisogno di più tempo per esaminarli e riflettere al riguardo.
25. In questa fase tutte le delegazioni mantengono una riserva d'esame sul testo di compromesso della presidenza allegato alla presente nota, comprese le ultime modifiche introdotte dall'ultima riunione del gruppo.

IV. CONCLUSIONE

26. Nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" dell'11 dicembre 2023, i ministri saranno invitati a prendere atto della presente relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e a procedere a uno scambio di opinioni.

¹⁰REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica
del regolamento (UE) 2021/2115**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹¹,

visto il parere del Comitato delle regioni¹²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹⁰ Le modifiche rispetto alla versione precedente (doc. 14118/23 + ADD1) sono indicate in grassetto per le aggiunte e con testo barrato per le soppressioni.

¹¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹² GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato dispone che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente e prevede che la politica dell'Unione in materia ambientale debba mirare a un elevato livello di tutela.
- (2) La direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ ha istituito un quadro ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente. Dalla valutazione¹⁴ di tale direttiva risulta che i suoi obiettivi generali non sono stati raggiunti e che gli Stati membri non l'hanno attuata in modo soddisfacente. Tale conclusione è stata confermata nelle relazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2017¹⁵ e del 2020¹⁶.
- (3) La risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi¹⁷ ha evidenziato che l'Unione deve agire senza indugio per conseguire la transizione verso un utilizzo più sostenibile dei pesticidi e ha invitato la Commissione a proporre un ambizioso obiettivo vincolante a livello dell'UE per la riduzione dell'uso dei pesticidi. Il Parlamento europeo ha ribadito il suo invito a proporre obiettivi di riduzione vincolanti nella risoluzione del 20 ottobre 2021 su una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente¹⁸.

¹³ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

¹⁴ [Inserire il riferimento.]

¹⁵ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui piani d'azione nazionali degli Stati membri e sui progressi realizzati nell'attuazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2017) 587 final).

¹⁶ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza maturata dagli Stati membri nell'attuazione degli obiettivi nazionali stabiliti nei loro piani d'azione nazionali e sui progressi dell'attuazione della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2020) 204 final).

¹⁷ P8_TA(2019)0082, 12 febbraio 2019.

¹⁸ P9_TA(2021)0425, 20 ottobre 2021.

- (4) Nel 2018 uno studio¹⁹ condotto dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) ha evidenziato che in molti Stati membri erano stati compiuti dei progressi, ma che in generale gli obiettivi della direttiva 2009/128/CE erano stati raggiunti in modo limitato. La relazione speciale del 2020²⁰ della Corte dei conti europea sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ha riscontrato che vi sono limitati progressi nella misurazione e nella riduzione dei rischi associati all'uso di tali prodotti e ha individuato carenze nell'attuale quadro dell'Unione. Come evidenziato nella relazione informativa relativa alla valutazione della direttiva 2009/128/CE²¹, il Comitato economico e sociale europeo reputa essenziale che si effettui una nuova valutazione dei requisiti, degli obiettivi, delle condizioni e dei termini stabiliti nei piani d'azione nazionali.
- (5) Per garantire che gli obiettivi del quadro giuridico dell'Unione sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari siano pienamente raggiunti, tale quadro deve essere adattato stabilendo norme più chiare e direttamente applicabili per gli operatori. Inoltre è opportuno chiarire un certo numero di norme, tra cui quelle sull'applicazione della difesa integrata, sulle restrizioni riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari e sulle ispezioni delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari. È quindi opportuno abrogare la direttiva 2009/128/CE e sostituirla con un regolamento.
- (6) Le norme relative ai biocidi sono stabilite nel regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²², di cui è prevista una valutazione. Non è quindi opportuno introdurre nel presente regolamento nuove norme sull'uso dei biocidi.

¹⁹ Servizio Ricerca del Parlamento europeo, "Direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi — Valutazione dell'attuazione europea", ottobre 2018.

²⁰ "Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: limitati progressi nella misurazione e nella riduzione dei rischi", Relazione speciale della Corte dei conti europea, ISBN:978-92-847-4206-6, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020.

²¹ Comitato economico e sociale europeo, "Valutazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi (relazione informativa)", adottata il 27 aprile 2021.

²² Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

- (7) La comunicazione della Commissione intitolata "Il Green Deal europeo"²³ ha definito una tabella di marcia delle misure principali, anche a livello legislativo, per ridurre significativamente l'uso di pesticidi chimici e i rischi connessi. Nella strategia "Dal produttore al consumatore"²⁴, nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030²⁵ e nel piano d'azione verso l'inquinamento zero²⁶, la Commissione si è impegnata ad agire per ridurre del 50 % l'uso e il rischio complessivo dei pesticidi chimici entro il 2030 e ridurre del 50 % l'uso dei pesticidi più pericolosi (prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive approvate come candidate alla sostituzione conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷ ed elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione²⁸, o contenenti una o più sostanze attive elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione²⁹) entro il 2030.

²³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

²⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020) 381 final).

²⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020) 380 final).

²⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).

²⁷ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (*GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1*).

²⁸ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (*GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1*).

²⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (*GUL 67 del 12.3.2015, pag. 18*).

L'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è inoltre complementare alla promozione dell'agricoltura biologica e al raggiungimento dell'obiettivo della strategia "Dal produttore al consumatore" di destinare almeno il 25 % della superficie agricola dell'Unione ad agricoltura biologica entro il 2030. Sostiene gli obiettivi del quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro³⁰ e contribuisce in tal modo all'attuazione del principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali relativo a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato.

- (8) Due iniziative dei cittadini europei riguardano l'uso dei pesticidi e chiedono ambiziosi obiettivi di riduzione. L'iniziativa di successo "Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici", presentata alla Commissione il 6 ottobre 2017, ha invitato la Commissione, nell'ambito del suo terzo obiettivo, a "fissare obiettivi di riduzione obbligatori per l'uso dei pesticidi al livello dell'UE, in vista di un futuro senza pesticidi". Nella risposta adottata il 12 dicembre 2017 la Commissione ha dichiarato che avrebbe riesaminato la necessità di obiettivi obbligatori a livello dell'UE per i pesticidi. Nella più recente iniziativa "Salviamo api e agricoltori! Verso un'agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano" la Commissione è invitata a "proporre atti giuridici che prevedano l'eliminazione progressiva dell'80 % dei pesticidi sintetici dall'agricoltura dell'UE entro il 2030, iniziando dai più pericolosi, fino ad eliminarli totalmente entro il 2035." Al 30 settembre 2021 l'iniziativa aveva raccolto oltre 1 milione di dichiarazioni di sostegno, che sono attualmente in fase di verifica da parte delle autorità degli Stati membri.

³⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "*Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 - Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione*" (COM(2021) 323 final).

- (9) Nella relazione sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, pubblicata il 9 maggio 2022, per quanto riguarda le proposte in materia di agricoltura, produzione alimentare, biodiversità ed ecosistemi e inquinamento, i cittadini chiedono all'Unione in particolare di ridurre in modo significativo l'uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, in linea con gli obiettivi esistenti, pur continuando a garantire la sicurezza alimentare e di sostenere la ricerca per sviluppare alternative più sostenibili e naturali. I cittadini chiedono più ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda le soluzioni tecnologiche per la produzione sostenibile, la resistenza delle piante e l'agricoltura di precisione, e un maggior numero di sistemi di comunicazione, consulenza e formazione per gli agricoltori e da parte degli agricoltori; chiedono inoltre all'Unione di proteggere gli insetti, in particolare gli insetti indigeni e impollinatori³¹.
- (10) Nelle sue conclusioni del 19 ottobre 2020³² il Consiglio dell'Unione europea, prendendo atto degli obiettivi di riduzione dell'uso dei pesticidi stabiliti dalla Commissione nella strategia "Dal produttore al consumatore", ha sottolineato che, per raggiungere detti obiettivi, saranno necessari sforzi da parte degli Stati membri e di tutti i portatori di interessi, nonché un'intensa cooperazione, consultazione e collaborazione. Il Consiglio ha inoltre chiesto alla Commissione di garantire che tali obiettivi siano obiettivi dell'Unione a cui tutti gli Stati membri devono contribuire mediante un'azione a livello nazionale. Nelle sue conclusioni il Consiglio chiede che tali obiettivi siano stabiliti tenendo conto dei risultati finora ottenuti, nonché delle diverse situazioni di partenza, circostanze e condizioni dei vari Stati membri.

³¹ "Conferenza sul futuro dell'Europa — Relazione sul risultato finale", maggio 2022, proposte nn. 1 e 2, pag. 43.

³² Bruxelles, 19 ottobre 2020, 12099/20.

- (11) Gli agenti di controllo biologico sono un'alternativa di controllo sostenibile all'uso dei prodotti chimici per il controllo degli organismi nocivi. Come evidenziato nella decisione (UE) 2021/1102 del Consiglio³³, gli agenti di controllo biologico hanno un'importanza crescente nell'agricoltura e nella silvicoltura sostenibili e svolgono un ruolo determinante nel garantire il successo della difesa integrata e dell'agricoltura biologica. L'accesso agli agenti di controllo biologico favorisce l'abbandono dei prodotti fitosanitari chimici, ed è opportuno incoraggiare gli agricoltori a passare a metodi agricoli a basso input, tra cui l'agricoltura biologica. È dunque opportuno definire il concetto di controllo biologico come base sulla quale gli Stati membri possono fissare obiettivi indicativi per aumentare la percentuale di colture su cui sono utilizzati agenti di controllo biologico.
- (12) La strategia "Dal produttore al consumatore" ha l'obiettivo di compiere progressi sostanziali nella riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari chimici in un modo economicamente sostenibile. A tale scopo, per monitorare i progressi, è necessario fissare obiettivi quantificati a livello dell'Unione [...] per la riduzione dell'uso e dei rischi dei prodotti fitosanitari chimici nonché dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi. Gli Stati membri dovrebbero stabilire i loro [...] **obiettivi (anche quantitativi), le loro misure e i loro calendari per contribuire** al conseguimento di tali obiettivi nell'ambito dei rispettivi piani d'azione nazionali. La riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari chimici dovrebbe ridurre in modo significativo i rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro per gli utilizzatori professionali.

³³ Decisione (UE) 2021/1102 del Consiglio, del 28 giugno 2021, che invita la Commissione a presentare uno studio sulla situazione e le opzioni dell'Unione per quanto riguarda l'introduzione, la valutazione, la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo di agenti di controllo biologico invertebrati nel territorio dell'Unione, e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 81).

- (12 bis) Per contribuire a garantire la coerenza tra le politiche nazionali e quelle dell'Unione in relazione agli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030, la Commissione dovrebbe poter formulare raccomandazioni agli Stati membri sul livello di ambizione degli obiettivi (anche quantitativi), delle misure e dei calendari degli Stati membri. Sebbene le raccomandazioni non siano vincolanti, come stabilito all'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri dovrebbero tuttavia tenerne debitamente conto.**
- (13) [...]
- (14) Gli Stati membri dovrebbero elaborare e pubblicare piani d'azione nazionali. Affinché siano efficaci, i piani d'azione nazionali degli Stati membri dovrebbero contenere obiettivi (anche quantitativi), misure e calendari per ridurre i rischi e gli impatti associati all'uso dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente, unitamente a un'analisi delle principali sostanze attive e colture che incidono sul conseguimento degli obiettivi di riduzione per l'uso dei pesticidi a livello dell'Unione. Ciò consentirà un approccio strutturato atto a garantire il conseguimento di tali obiettivi. Al fine di monitorare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere tenuti a presentare relazioni annuali su dati quantitativi precisi relativi al rispetto delle disposizioni riguardanti l'uso, la formazione, le attrezzature per l'applicazione e la difesa integrata.
- (15) [...]
- (16) Gli strumenti economici, inclusi quelli definiti nel quadro della PAC che forniscono sostegno agli agricoltori, possono svolgere un ruolo cruciale nel conseguimento degli obiettivi relativi all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e, in particolare, alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari chimici. Nell'ambito dei piani strategici nazionali della PAC da loro elaborati, gli Stati membri devono dimostrare che l'attuazione della PAC favorisce e sostiene altre normative pertinenti dell'Unione e il conseguimento dei loro obiettivi, compresi quelli del presente regolamento.

(17) Al fine di monitorare il livello di conformità al presente regolamento in modo semplificato e facilmente comparabile, gli Stati membri dovrebbero includere dati quantitativi in relazione all'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'uso, la formazione, le attrezzature per l'applicazione e la difesa integrata.

(17 bis) [...]

(18) Per la protezione della salute umana e dell'ambiente è necessario adottare un approccio al controllo delle specie nocive che segua quello della difesa integrata, per garantire un'attenta considerazione di tutti i mezzi disponibili intesi a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi, mantenendo nel contempo l'uso dei prodotti fitosanitari chimici a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e riducendo al minimo i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della "difesa integrata" è la produzione di colture sane con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli, la promozione di meccanismi naturali di controllo fitosanitario e il ricorso al controllo chimico solo dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo possibili. Lo stesso approccio dovrebbe essere adottato per conseguire altri obiettivi fitosanitari, quali il fatto di influire sui processi vitali dei vegetali, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per garantire che la difesa integrata sia attuata in modo coerente sul campo, è necessario che il presente regolamento stabilisca norme chiare. Al fine di rispettare l'obbligo di adozione della difesa integrata, un utilizzatore professionale dovrebbe prendere in considerazione e attuare tutti i metodi e le pratiche che consentano di evitare il ricorso a prodotti fitosanitari. I prodotti fitosanitari chimici dovrebbero essere utilizzati solo dopo aver preso in considerazione tutti gli altri mezzi di controllo possibili. Al fine di garantire e monitorare la conformità a tale prescrizione, è importante che gli utilizzatori professionali tengano un registro dell'uso di prodotti fitosanitari o di qualsiasi altra azione intrapresa in linea con la difesa integrata. Tali registri sono inoltre richiesti nel caso di applicazioni aeree.

- (19) Per evitare inutili duplicazioni, la Commissione può elaborare, insieme agli Stati membri, un modello standard allo scopo di integrare i registri tenuti dagli utilizzatori professionali riguardo alle azioni intraprese in linea con la difesa integrata a quelli tenuti ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (20) Per facilitare il rispetto dei principi della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali, è necessario stabilire orientamenti specifici per coltura o settore che un utilizzatore professionale dovrebbe seguire in relazione alla coltura specifica o al settore specifico, nonché alla regione in cui opera. Gli Stati membri possono adottare norme specifiche per coltura o settore giuridicamente vincolanti, invece di orientamenti specifici per coltura o settore, o per integrare tali orientamenti. Gli orientamenti o le norme specifici per coltura o settore dovrebbero indicare i principi generali della difesa integrata per una coltura specifica o un settore specifico. Per garantire che gli orientamenti specifici per coltura o settore siano conformi ai principi generali della difesa integrata, dovrebbero essere stabilite norme dettagliate che determinino il loro contenuto. La Commissione dovrebbe verificare l'elaborazione, l'attuazione e il rispetto di tali norme. Per agevolare il rispetto degli orientamenti specifici per coltura o settore da parte degli utilizzatori professionali è necessario garantire che essi dispongano di informazioni sull'intera gamma di prodotti fitosanitari che si applicano alla loro coltura o al loro settore. È pertanto opportuno che gli Stati membri includano negli orientamenti specifici per coltura un riferimento a tutti i prodotti fitosanitari autorizzati che possono essere utilizzati per tale coltura o settore, compreso il fatto che siano classificati come prodotti fitosanitari a basso rischio, chimici o più pericolosi. Tali orientamenti potrebbero, ad esempio, essere forniti attraverso un sito web che elenchi tutti i prodotti fitosanitari autorizzati e i loro usi autorizzati.
- (20 bis) Al fine di sostenere un'attuazione ambiziosa della difesa integrata, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di includere negli orientamenti specifici per coltura o settore azioni specifiche volontarie che possono ricevere un sostegno finanziario nel quadro della PAC qualora esse vadano oltre i requisiti di base che gli Stati membri possono scegliere di fissare nelle norme specifiche per coltura o settore.

- (21) Al fine di verificare il rispetto della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali, è opportuno tenere un registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari allo scopo di verificare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui al presente regolamento e favorire lo sviluppo della politica dell'Unione. L'accesso al registro dovrebbe essere concesso anche alle autorità statistiche nazionali per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche ufficiali a norma del capo V del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴. In tali registri dovrebbero figurare eventuali misure preventive o interventi preventivi e una descrizione della conformità agli orientamenti o norme specifici pertinenti per coltura o settore.
- (22) Al fine di garantire che i prodotti fitosanitari e le relative attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** siano usati in modo da tutelare la salute umana e l'ambiente, è necessario prevedere prescrizioni generali per gli utilizzatori professionali riguardanti la formazione richiesta per l'uso di determinati prodotti fitosanitari o di talune attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale**, l'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi e la necessità di rispettare gli obblighi di ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale.

³⁴ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (*GUL 87 del 31.3.2009, pag. 164*).

(23) L'uso di prodotti fitosanitari può avere impatti particolarmente negativi in alcune aree utilizzate frequentemente dalla popolazione in generale o da gruppi vulnerabili, in comunità in cui le persone vivono e lavorano e in aree sensibili dal punto di vista ecologico, come i siti Natura 2000 protetti ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵ e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio³⁶. Se i prodotti fitosanitari sono usati in aree frequentate dalla popolazione in generale, la possibilità di esposizione degli esseri umani a tali prodotti fitosanitari è elevata. Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente, dovrebbe pertanto essere limitato l'uso di prodotti fitosanitari nelle aree sensibili. Le deroghe a qualsiasi restrizione dovrebbero essere debitamente giustificate e dovrebbero essere concesse solo a causa di problemi di carattere fitosanitario che non possono essere controllati da altre alternative ragionevoli, tenendo conto di considerazioni tecniche, economiche e ambientali. In situazioni specifiche in cui esiste un rischio di diffusione di specie esotiche invasive o di organismi nocivi da quarantena, anche nelle aree delimitate istituite a norma del regolamento (UE) 2016/2031, i prodotti fitosanitari necessari per proteggere la salute delle piante dovrebbero comunque essere autorizzati. La Commissione può elaborare un documento tecnico di orientamento per facilitare l'attuazione uniforme delle procedure nazionali di deroga.

³⁵ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

³⁶ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

- (24) L'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile sono particolarmente sensibili ai prodotti fitosanitari. Al fine di proteggere l'ambiente acquatico, l'uso di prodotti fitosanitari nelle aree con acque superficiali e nelle loro vicinanze dovrebbe quindi essere vietato. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate per evitare il deterioramento delle acque sotterranee e superficiali nonché delle acque costiere e marine e per consentire il raggiungimento di un buono stato delle acque sotterranee e superficiali al fine di tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari. Inoltre è importante che gli utilizzatori professionali siano formati su come ridurre al minimo o cessare l'applicazione di alcuni prodotti fitosanitari classificati come "nociv[i] per la vita acquatica con effetti di lunga durata", "molto tossic[i] per la vita acquatica con effetti di lunga durata" o "tossic[i] per la vita acquatica con effetti di lunga durata". È altresì importante che gli utilizzatori professionali siano formati in merito all'importanza di privilegiare il ricorso a prodotti fitosanitari a basso rischio o ad alternative non chimiche, l'uso di tecnologie di riduzione della deriva e misure di mitigazione del rischio.
- (25) Quando si parla di agricoltura di precisione si fa riferimento a sistemi di gestione agricola in grado di adattare accuratamente la gestione delle colture a condizioni circoscritte, come quelle riscontrate negli appezzamenti di terreno. L'applicazione delle tecnologie esistenti, compreso l'uso dei dati e dei servizi spaziali dell'Unione (Galileo e Copernicus), ha il potenziale di ridurre in modo significativo l'uso dei pesticidi. È pertanto necessario stabilire un quadro legislativo che incentivi lo sviluppo dell'agricoltura di precisione. L'applicazione aerea di prodotti fitosanitari, anche tramite l'impiego di aerei, elicotteri e droni, ha solitamente un grado di precisione inferiore a quello di altri mezzi di applicazione e potrebbe dunque avere effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. L'applicazione aerea dovrebbe quindi essere proibita, con deroghe limitate a seconda dei casi, ossia quando gli effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente sono inferiori o equivalenti a quelli prodotti da eventuali metodi di applicazione alternativi o quando non esistono altri metodi alternativi possibili. È inoltre necessario registrare il numero delle applicazioni aeree effettuate sulla base delle autorizzazioni concesse per l'applicazione aerea, al fine di ottenere dati chiari su quante applicazioni aeree abbiano effettivamente avuto luogo in relazione alle autorizzazioni concesse.

- (26) È tuttavia probabile che alcuni aeromobili senza equipaggio (tra cui i droni) permetteranno l'applicazione aerea mirata di prodotti fitosanitari. Tali aeromobili senza equipaggio possono contribuire a ridurre l'uso di prodotti fitosanitari grazie a un'applicazione mirata e, di conseguenza, a ridurre i rischi per la salute umana e l'ambiente rispetto all'uso di attrezzature per l'applicazione da terra **impiegate per uso professionale**. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento i criteri per esentare alcuni aeromobili senza equipaggio dal divieto di applicazione aerea. È inoltre opportuno rinviare l'applicazione di tale esenzione di tre anni, dato l'attuale stato di incertezza scientifica.
- (27) La manipolazione dei prodotti fitosanitari, comprese le operazioni di stoccaggio, diluizione e miscelazione di tali prodotti e di pulizia delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti dopo l'impiego, il recupero e lo smaltimento delle miscele rimaste nei serbatoi nonché lo smaltimento delle confezioni vuote e dei residui dei prodotti fitosanitari comportano particolari rischi di esposizione per le persone e per l'ambiente. È dunque opportuno prevedere misure specifiche per queste attività. Qualora in relazione all'uso, allo stoccaggio e allo smaltimento di prodotti fitosanitari debbano essere rispettate prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, tali prescrizioni sono stabilite, tra l'altro, dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio³⁷, dalla direttiva 89/656/CEE del Consiglio³⁸, dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio³⁹, dalla direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰ e dalla direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹.

³⁷ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

³⁸ Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18).

³⁹ Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

⁴⁰ Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

⁴¹ Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5).

- (28) È fondamentale che i consulenti ricevano una formazione adeguata, data l'importanza dei pareri sull'uso dei prodotti fitosanitari per incoraggiarne l'impiego secondo modalità che tutelino la salute umana e l'ambiente in conformità della difesa integrata.
- (29) La vendita di un prodotto fitosanitario è una componente importante nella catena di distribuzione poiché permette ai distributori di fornire le informazioni necessarie per garantirne un uso corretto. Oltre a sussistere l'obbligo per i distributori di tenere registri sui prodotti fitosanitari e di metterli a disposizione della pertinente autorità competente su richiesta a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, al momento della vendita l'acquirente o l'utente finale dovrebbe poter ricevere consigli specifici sulle istruzioni in materia di sicurezza per la salute umana e l'ambiente, in modo da avere risposta alle domande che consentiranno un utilizzo corretto del prodotto fitosanitario in questione. Gli utilizzatori non professionali dovrebbero ricevere, presso il punto vendita, informazioni generali sull'utilizzo, la manipolazione e la conservazione sicuri dei prodotti fitosanitari e sullo smaltimento dell'imballaggio di tali prodotti, dato che generalmente questi utenti non dispongono delle stesse conoscenze pratiche degli utilizzatori professionali.

- (30) È essenziale che gli Stati membri istituiscano e mantengano sistemi di formazione di base e di aggiornamento per i distributori, i consulenti e gli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari e sistemi che attestino e certifichino tali corsi di formazione, in modo da garantire che detti operatori siano pienamente consapevoli dei rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente e delle misure appropriate per ridurre il più possibile tali rischi. Una prova della formazione potrebbe essere fornita in forma di certificato valido comprovante una formazione o di attestazione dell'iscrizione in un registro elettronico ufficiale. La formazione dei consulenti dovrebbe essere più approfondita di quella dei distributori e degli utilizzatori professionali, poiché devono essere in grado di favorire la corretta attuazione della difesa integrata e delle norme relative a colture specifiche. I diplomi universitari in scienze agronomiche e forestali costituiscono a priori una formazione adeguata per i consulenti. L'uso o l'acquisto di un prodotto fitosanitario autorizzato per uso professionale dovrebbe essere limitato alle persone in possesso di un certificato di formazione e la distribuzione di prodotti fitosanitari autorizzati per uso professionale dovrebbe essere limitata ai distributori che dispongono di personale in possesso di un certificato di formazione per fornire risposte adeguate agli acquirenti di prodotti fitosanitari per quanto riguarda il loro uso, i rischi connessi per la salute e l'ambiente e le istruzioni di sicurezza appropriate su come gestire tali rischi. Inoltre, a un utilizzatore professionale dovrebbero essere forniti pareri sull'uso di prodotti fitosanitari solo da persone in possesso di un certificato di formazione. Inoltre, per garantire che i prodotti fitosanitari siano utilizzati in modo sicuro per la salute umana e l'ambiente, i distributori dovrebbero essere tenuti a fornire agli acquirenti professionali e non professionali di prodotti fitosanitari informazioni specifiche sul prodotto presso il punto vendita.
- (31) Per garantire un approccio pianificato alle tecniche di controllo degli organismi nocivi per un certo numero di stagioni vegetative al fine di ridurre il più possibile l'uso di prodotti fitosanitari chimici e di assicurare una corretta attuazione della difesa integrata, gli utilizzatori professionali, ove opportuno in considerazione delle competenze in materia dell'utilizzatore professionale rispetto al consulente e della disponibilità di consulenti, dovrebbero essere tenuti a consultare regolarmente consulenti imparziali e formati sulla gestione delle specie nocive, in modo che i prodotti fitosanitari siano utilizzati solo in ultima istanza.

- (32) Considerando i possibili rischi per la salute umana e l'ambiente associati all'uso di prodotti fitosanitari, il pubblico dovrebbe avere accesso a migliori informazioni sugli effetti generali causati dall'uso di tali prodotti attraverso programmi di sensibilizzazione, informazioni trasmesse dai distributori e altre misure appropriate.
- (33) Per comprendere meglio le tendenze relative ai casi di avvelenamento acuto e cronico dovuti all'esposizione a prodotti fitosanitari, ciascuno Stato membro dovrebbe raccogliere informazioni al riguardo, ove disponibili. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare le tendenze generali a livello dell'Unione.
- (34) Per ridurre al minimo gli effetti negativi dei prodotti fitosanitari sulla salute umana e sull'ambiente, è necessario sottoporre a ispezione tecnica periodica le attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale**. Considerati gli effetti potenzialmente ridotti delle attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** rappresentanti una gamma di utilizzo molto limitato, è inoltre opportuno consentire agli Stati membri di stabilire requisiti di ispezione meno rigorosi e prevedere intervalli di ispezione diversi in relazione a tali attrezzature. Inoltre, poiché il costo di acquisto di nuove attrezzature portatili per l'applicazione e di irroratori a spalla è relativamente contenuto rispetto ai costi di ispezione, è opportuno prevedere la possibilità di deroghe nazionali all'ispezione obbligatoria di tali attrezzature, a condizione che venga effettuata un'analisi dei rischi per la salute umana e per l'ambiente associati a tali attrezzature. Tale valutazione dovrebbe includere una stima dell'entità dell'impiego dell'attrezzatura. Per garantire il rispetto degli obblighi di ispezione, è necessario richiedere a ciascuno Stato membro di istituire un registro delle attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** e di mantenerlo aggiornato. È necessario prevedere che tali attrezzature siano dotate di un ID unico per permettere l'identificazione di tutte le attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale**.

- (35) Per monitorare i progressi compiuti nella riduzione dei rischi e degli impatti negativi per la salute umana e l'ambiente associati all'uso dei prodotti fitosanitari è necessario continuare a utilizzare il sistema di indicatori di rischio armonizzati istituito dalla direttiva 2009/128/CE.
- (36) I dati statistici sui prodotti fitosanitari raccolti in conformità del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴² dovrebbero essere utilizzati nel calcolo di tali indicatori di rischio armonizzati e dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi vincolanti a livello dell'Unione basati sulla strategia "Dal produttore al consumatore". Dato che l'uso di prodotti fitosanitari può variare da un anno all'altro in particolare in funzione del clima, è opportuno prendere in considerazione un periodo di riferimento di tre anni per tenere conto di tali fluttuazioni. Il periodo di riferimento per il calcolo degli indicatori di rischio armonizzati 1 e 2 è il periodo 2011-2013, poiché è stato il primo triennio per il quale la Commissione ha ricevuto dati ai sensi del regolamento (CE) n. 1185/2009⁴³ e poiché coincide con l'entrata in vigore della direttiva 2009/128/CE. Il periodo di riferimento per il calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030 è il periodo 2015-2017 in quanto, al momento dell'annuncio della strategia "Dal produttore al consumatore", tale periodo corrispondeva al triennio più recente in cui erano disponibili dati.
- (37) Al momento gli unici dati statistici affidabili disponibili a livello dell'Unione relativi alla messa in commercio e all'uso dei prodotti fitosanitari sono le statistiche sulle quantità di sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato e i dati sul numero di autorizzazioni per situazioni di emergenza fitosanitaria concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali statistiche sono utilizzate nel calcolo degli indicatori di rischio armonizzati 1 e 2 ai sensi della direttiva 2009/128/CE e nel calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi vincolanti dell'Unione per il 2030 basati sulla strategia "Dal produttore al consumatore".

⁴² Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1).

⁴³ Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1).

- (38) Per motivi di trasparenza e per garantire un'attuazione uniforme da parte di tutti gli Stati membri, la metodologia utilizzata per il calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030 e la metodologia per il calcolo degli indicatori di rischio armonizzati a livello nazionale e dell'Unione dovrebbero essere definite in un allegato del presente regolamento.
- (39) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 riconosce la necessità di intervenire in modo tempestivo per salvaguardare la biodiversità. In tutta l'Unione è stata riscontrata una riduzione del numero di specie, in particolare di insetti e impollinatori. La perdita di biodiversità è determinata, tra l'altro, dall'uso di prodotti fitosanitari, e le azioni intraprese dagli Stati membri nell'ambito degli attuali strumenti strategici dell'Unione non sono ancora state in grado di arrestare tale tendenza. È pertanto fondamentale garantire che i prodotti fitosanitari siano utilizzati in modo da mitigare i rischi associati agli effetti nocivi di tali prodotti sulla fauna selvatica, attraverso una serie di misure tra cui la formazione, l'ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale e la protezione dell'ambiente acquatico e delle aree sensibili.
- (40) Per facilitare la comunicazione tra la Commissione e le autorità competenti responsabili dell'attuazione del presente regolamento a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito alle autorità competenti designate ai sensi del presente regolamento.
- (41) Ai fini del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme in merito alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e garantirne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. È inoltre importante prevedere che gli Stati membri recuperino i costi relativi all'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento per mezzo di tasse o diritti, al fine di garantire che le autorità competenti dispongano di risorse finanziarie adeguate.

- (42) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la tutela della salute umana e dell'ambiente dai rischi e dagli impatti associati all'uso dei prodotti fitosanitari, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo dell'entità del loro utilizzo e della complessità e degli effetti dei profili di rischio ad essi associati, essere conseguito in modo più adeguato a livello di Unione, quest'ultima può intervenire conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (43) Al fine di verificare il rispetto del presente regolamento da parte degli operatori, le attività svolte dalle autorità competenti o da altri organismi o persone fisiche a cui sono stati delegati compiti riguardanti i controlli ufficiali sono disciplinate dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, ad eccezione dei compiti riguardanti i controlli sulle attrezzature impiegate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari⁴⁴. Pertanto il presente regolamento deve unicamente disporre controlli e audit riguardo all'ispezione di attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale.

⁴⁴ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

- (44) Al fine di tener conto dei progressi tecnici e degli sviluppi scientifici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di modificare le disposizioni riguardanti gli obblighi degli utilizzatori professionali e dei consulenti in relazione alla difesa integrata e all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale, per modificare i criteri per l'utilizzo, a titolo di esenzione, in relazione agli aeromobili senza equipaggio allo scopo di adattarli al progresso tecnico e scientifico, al calcolo degli indicatori di rischio armonizzati e ai dati da fornire nelle relazioni annuali sui progressi e sull'attuazione e il modulo di notifica in relazione alle attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale**, come pure gli allegati II, III, IV, V e VI. Analogamente, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di integrare il presente regolamento specificando criteri precisi in relazione a taluni fattori relativi agli aeromobili senza equipaggio, quando il progresso tecnologico e gli sviluppi scientifici consentiranno di elaborare tali specifiche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁵. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (45) Per accertare se il presente regolamento raggiunga i suoi obiettivi con efficacia ed efficienza, sia coerente e ancora pertinente e fornisca valore aggiunto a livello di Unione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione.

⁴⁵ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (46) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle disposizioni del regolamento relative alle iscrizioni da effettuarsi a opera degli utilizzatori professionali nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari, per la sintesi e l'analisi, da parte delle autorità competenti, delle informazioni ivi contenute e per la trasmissione delle informazioni sui casi di avvelenamento acuto e cronico, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶.
- (47) L'attuazione del presente regolamento da parte degli Stati membri comporterà obblighi nuovi e rafforzati per gli agricoltori e gli altri utilizzatori di pesticidi. Alcuni di essi costituiscono criteri di gestione obbligatori e norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni elencati nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷, che, conformemente a tale regolamento, gli agricoltori devono rispettare per ricevere i pagamenti della PAC, mentre il rispetto di altri requisiti, che vanno oltre i requisiti obbligatori, può essere ricompensato con pagamenti supplementari nell'ambito di regimi volontari come i regimi ecologici a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115. L'articolo 31, paragrafo 5, lettere a) e b), e l'articolo 70, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/2115 dispongono che il finanziamento della PAC sia disponibile solo per le pratiche attuate nell'ambito di un regime ecologico o di un impegno agro-climatico-ambientale che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni stabiliti a norma di tale regolamento e dei pertinenti requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, il benessere degli animali, nonché di altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

⁴⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁴⁷ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

Poiché gli agricoltori e gli altri utilizzatori devono ricevere un sostegno finanziario per la transizione verso un uso più sostenibile dei pesticidi, il regolamento (UE) 2021/2115 deve essere modificato per consentire il finanziamento dei requisiti imposti a norma del presente regolamento durante un periodo transitorio. Questa opzione eccezionale per gli Stati membri relativa alla fornitura di finanziamenti supplementari per le misure adottate in attuazione del presente regolamento dovrebbe applicarsi a qualsiasi obbligo per gli agricoltori e gli altri utilizzatori derivante dall'applicazione del presente regolamento, comprese le pratiche agricole obbligatorie imposte dalle norme specifiche per coltura per la difesa integrata. A norma dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, gli investimenti effettuati dagli agricoltori per conformarsi alle nuove prescrizioni imposte dal diritto dell'Unione possono inoltre beneficiare di un sostegno per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda. Analogamente, è opportuno prevedere un periodo transitorio più lungo per gli investimenti che rispettano le prescrizioni imposte agli agricoltori a norma del presente regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2115.

- (47 bis) I produttori, i fornitori, i distributori, gli importatori e gli esportatori di prodotti fitosanitari dovrebbero tenere, per almeno cinque anni, registri sui prodotti fitosanitari che producono, importano, esportano, immagazzinano o immettono sul mercato. Gli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari dovrebbero tenere, per almeno tre anni, registri sui prodotti fitosanitari che utilizzano, nei quali figurino il nome del prodotto fitosanitario, la data e la dose dell'applicazione e l'area e la coltura sulle quali è stato utilizzato. Su richiesta, essi dovrebbero mettere le informazioni pertinenti contenute in tali registri a disposizione dell'autorità competente.
- (48) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per permettere alle autorità competenti e agli operatori di prepararsi alle prescrizioni da esso introdotte,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme volte a garantire l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevedendo la definizione, e il conseguimento entro il 2030, di obiettivi UE di riduzione dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici, stabilendo prescrizioni riguardanti l'uso, lo stoccaggio, la vendita e lo smaltimento dei prodotti fitosanitari e le attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale**, garantendo lo svolgimento di attività di formazione e di sensibilizzazione e prevedendo l'attuazione della difesa integrata.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "prodotto fitosanitario chimico": un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva chimica;
- 2) "prodotto fitosanitario a basso rischio": un prodotto fitosanitario autorizzato conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- 3) "sostanza attiva chimica": una sostanza attiva escluse le sostanze attive naturalmente presenti, le sostanze attive di originale naturale o biologica o le sostanze ad esse identiche, quali microrganismi, [...] semiochimici o estratti dei prodotti vegetali di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, ma inclusi i metalli pesanti e i loro sali;
- 4) "biodiversità": la biodiversità quale definita all'articolo 3, punto 29, del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- 5) "prodotto fitosanitario più pericoloso": un prodotto fitosanitario contenente una o più sostanze attive approvate come sostanze candidate alla sostituzione conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, o contenenti una o più sostanze attive elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione;

- 6) "superficie agricola utilizzata": una superficie agricola utilizzata quale definita all'articolo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸;
- 7) "utilizzatore professionale": persona che [...] **utilizza** un prodotto fitosanitario **nel corso delle sue attività professionali** [...];
- 8) "distributore": persona che immette sul mercato un prodotto fitosanitario nel corso di attività professionali, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio e i fornitori;
- 9) "consulente": persona che fornisce pareri sulla difesa integrata e sull'impiego sicuro dei prodotti fitosanitari, nell'ambito dell'attività professionale o di un servizio commerciale, compresi i servizi di consulenza privati o pubblici;

9 bis) "operatore": persona fisica o giuridica soggetta a uno o più obblighi previsti dal presente regolamento;

- 10) "attrezzatura per l'applicazione **impiegata per uso professionale**": qualsiasi attrezzatura **che può essere utilizzata** [...] **da un utilizzatore professionale** per l'applicazione di un prodotto fitosanitario [...] al momento della fabbricazione e gli accessori essenziali per il funzionamento efficace di tale attrezzatura, a eccezione delle attrezzature destinate alla semina o alla piantagione di materiale di moltiplicazione trattato con prodotti fitosanitari;
- 11) [...]
- 12) "applicazione aerea": l'applicazione di un prodotto fitosanitario da un aeromobile;
- 13) "sistema aeromobile senza equipaggio": ogni aeromobile con attrezzatura per applicazione aerea che opera o è progettato per operare autonomamente o essere pilotato a distanza, senza pilota a bordo;

⁴⁸ Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).

- 14) "prodotto fitosanitario autorizzato per uso professionale": un prodotto fitosanitario che è stato autorizzato solo per gli utilizzatori professionali conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- 15) "difesa integrata": attenta considerazione di tutti i mezzi disponibili intesi a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi, mantenendo nel contempo l'uso dei prodotti fitosanitari chimici a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducano al minimo i rischi per la salute umana e per l'ambiente;
- 16) "area sensibile": una delle categorie seguenti:
- a) aree sensibili agricole e forestali, che comprendono:
 - i) [...]
 - ii) qualsiasi superficie forestale o superficie agricola utilizzata nei siti di importanza comunitaria inclusi nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE e le zone speciali di conservazione designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva, nonché le zone di protezione speciale classificate a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE;
 - iii) [...]

- b) aree sensibili non agricole e non forestali, che comprendono:
- i) un'area a uso pubblico, come parchi o giardini pubblici, aree ricreative e terreni sportivi pubblici o privati ai quali l'accesso del pubblico non può essere negato durante i periodi di applicazione dei prodotti fitosanitari e durante il successivo periodo di sicurezza, o percorsi pubblici;
 - ii) parchi privati o giardini privati;
 - iii) un'area utilizzata prevalentemente dai [...] seguenti gruppi vulnerabili: donne incinte e in allattamento, neonati, bambini e anziani;
 - iv) i siti di importanza comunitaria inclusi nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE e le zone speciali di conservazione designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva, nonché le zone di protezione speciale classificate a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE, non inclusi nella lettera a);
- b bis) i margini stradali, autostradali e ferroviari, i porti industriali, gli aeroporti, **i siti militari chiusi**, le zone industriali e le zone con linee elettriche aeree sono esclusi dall'ambito di applicazione di cui alla lettera b), punti i) e iv);

c) aree sensibili non agricole e non forestali con caratteristiche peculiari, che comprendono:

i) i terreni sportivi ai quali l'accesso del pubblico può essere negato durante i periodi di applicazione dei prodotti fitosanitari e durante il successivo periodo di sicurezza;

ii) i cimiteri;

- 17) "organismo nocivo da quarantena": un organismo nocivo da quarantena quale definito all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹;
- 18) "specie esotica invasiva": una specie esotica invasiva quale definita all'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰;
- 19) "acque superficiali": un corpo idrico costituito dalle acque superficiali di cui all'articolo 2, punto 10, della direttiva 2000/60/CE;
- 20) "acque sotterranee": un corpo idrico costituito dalle acque sotterranee di cui all'articolo 2, punto 12, della direttiva 2000/60/CE;

⁴⁹ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

⁵⁰ Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

- 21) "indicatore di rischio": una misura che indica la variazione relativa dei rischi per la salute umana o per l'ambiente associata all'uso di prodotti fitosanitari, calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VI;
- 22) "metodi non chimici": alternative ai prodotti fitosanitari chimici;
- 23) "controllo biologico": il controllo degli organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali tramite l'impiego di mezzi naturali di origine biologica o sostanze a essi identiche quali microrganismi, semiochimici, estratti dei prodotti vegetali di cui all'articolo 3, punto 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, o macroorganismi invertebrati;
- 23 bis) "certificato di formazione": una prova della formazione che potrebbe essere fornita in forma di certificato valido comprovante una formazione o di attestazione dell'iscrizione in un registro elettronico centrale, come previsto dall'articolo 25 del presente regolamento.

CAPO II

OBIETTIVI DI RIDUZIONE

Articolo 4

Obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030

1. Gli Stati membri garantiscono collettivamente, entro il 2030 e a livello dell'Unione, una riduzione del 50 % dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici ("obiettivo di riduzione dell'Unione 1 per il 2030") e dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi ("obiettivo di riduzione dell'Unione 2 per il 2030") rispetto alla media degli anni 2015, 2016 e 2017 (indicati collettivamente come "obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030").
- 1 bis. Ciascuno Stato membro[...] contribuisce, mediante le misure adottate a norma del presente regolamento, al conseguimento degli obiettivi dell'Unione di cui al paragrafo 1 fissando i propri obiettivi (anche quantitativi), le proprie misure e i propri calendari per ridurre i rischi e gli impatti associati all'uso dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente.
- 1 ter. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali **obiettivi (anche quantitativi), misure e calendari di contributo** [...] mediante i rispettivi piani d'azione nazionali. Se ritiene che **gli obiettivi (anche quantitativi), le misure e i calendari di contributo** [...] siano insufficienti per il conseguimento collettivo degli obiettivi generali di riduzione dell'Unione per il 2030, la Commissione può rivolgere raccomandazioni specifiche per paese agli Stati membri per aumentare **il livello di ambizione dei loro obiettivi (anche quantitativi), delle loro misure e dei loro calendari** [...].

1 quater. Lo Stato membro interessato tiene debitamente conto delle raccomandazioni in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri e l'Unione e tra gli Stati membri e può indicare, nel suo piano d'azione nazionale, in che modo ha tenuto debitamente conto della raccomandazione.

1. I progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030 sono calcolati annualmente dalla Commissione secondo la metodologia di cui all'allegato I.

Articolo 5

Obiettivi di riduzione degli Stati membri riguardanti i prodotti fitosanitari chimici per il 2030

[...]

Articolo 6

Valutazione iniziale degli obiettivi nazionali da parte della Commissione

[...]

Articolo 7

Pubblicazione, da parte della Commissione, delle tendenze registrate riguardo ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030

1. Entro il 31 agosto di ogni anno civile la Commissione pubblica su un sito web le tendenze medie registrate riguardo ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030. Tali tendenze sono calcolate come differenza tra la media del periodo 2015-2017 e l'anno che termina 20 mesi prima della pubblicazione. Le tendenze sono calcolate secondo la metodologia di cui all'allegato I.
2. La Commissione aggiorna il sito web di cui al paragrafo 1 almeno una volta all'anno.
3. [...]

CAPO III

PIANI D'AZIONE NAZIONALI

Articolo 8

Piani d'azione nazionali

1. Entro il ... [*OP: inserire la data = [...] 24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento*] ciascuno Stato membro redige, adotta e pubblica su un sito web pubblico un piano d'azione nazionale contenente almeno le informazioni seguenti:
 - a) informazioni **sugli obiettivi (anche quantitativi), sulle misure e sui calendari che contribuiscono al conseguimento degli [...] obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030 di cui agli articoli 4 e 9;**
 - b) [...]
 - c) informazioni dettagliate sui progressi previsti in relazione agli elementi pertinenti per l'attuazione del presente regolamento di cui all'allegato II;

- d) [...]
- e) un elenco dei tipi di attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale alle quali lo Stato membro applica obblighi di ispezione diversi conformemente all'articolo 32, paragrafo 1;
- f) se disponibili, informazioni sulle azioni intraprese contro i prodotti fitosanitari utilizzati illegalmente o sequestrati attraverso operazioni antifrode durante gli ultimi tre anni, comprese le quantità sequestrate, ed eventuali misure nazionali previste per prevenire l'uso di prodotti fitosanitari contraffatti e illegali;
- g) le misure nazionali per incoraggiare l'uso di metodi non chimici da parte degli utilizzatori professionali anche, se disponibili, attraverso incentivi finanziari, conformemente alla legislazione dell'Unione in materia di aiuti di Stato;
- h) le misure previste e adottate per sostenere l'innovazione e/o la messa a punto e/o la formazione in materia di uso di metodi di controllo non chimico delle specie nocive;
- i) altre misure previste e adottate per sostenere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in linea con i principi della difesa integrata, tra cui quelli contenuti nelle norme o negli orientamenti specifici per coltura di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Ciascuno Stato membro notifica senza ritardo alla Commissione la prima pubblicazione del suo piano d'azione nazionale.

Ciascuno Stato membro riesamina il suo piano d'azione nazionale almeno ogni cinque anni dalla prima pubblicazione. In seguito a tale riesame ciascuno Stato membro può modificare il suo piano d'azione nazionale. Gli Stati membri pubblicano le versioni modificate dei loro piani d'azione nazionali e trasmettono senza ritardo alla Commissione i piani d'azione nazionali modificati.

I piani d'azione nazionali pubblicati fino al 2030 incluso contengono le informazioni elencate al primo comma, lettere da a) a i).

I piani d'azione nazionali pubblicati dopo il 2030 contengono le informazioni elencate al primo comma, lettere da c) a i).

2. Ciascuno Stato membro procede a una consultazione pubblica prima dell'adozione o della modifica del suo piano d'azione nazionale, conformemente alle prescrizioni della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹.
3. I piani d'azione nazionali contengono una sintesi della consultazione pubblica condotta prima della loro adozione ed elencano le autorità responsabili della loro attuazione.
4. I piani d'azione nazionali sono coerenti con i piani degli Stati membri elaborati conformemente alle direttive 91/676/CEE, 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/50/CE, 2009/147/CE e (UE) 2016/2284, e al regolamento xxx/xxx sul ripristino della natura [riferimento all'atto adottato da inserire] e sono coerenti con i piani strategici della PAC elaborati conformemente al regolamento (UE) 2021/2115.
5. Gli Stati membri con regioni ultraperiferiche possono adottare nei loro piani d'azione misure adeguate alle esigenze particolari di tali regioni, tenendo conto delle loro condizioni climatiche e colture specifiche.

Articolo 9

Informazioni [...] sull'uso nazionale di sostanze attive [...]

1. I piani d'azione nazionali pubblicati fino al 2030 compreso includono le seguenti informazioni relative **all'uso [...] nazionale di sostanze attive che può incidere negativamente sul** conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 4:
 - a) almeno le cinque sostanze attive che influiscono maggiormente sulle tendenze registrate nella riduzione dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici e sulle tendenze registrate nell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi, in base a quanto stabilito applicando la metodologia di cui all'allegato I, nel corso dei tre anni che precedono l'adozione del piano d'azione nazionale;

⁵¹ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (*GUL 197 del 21.7.2001, pag. 30*).

- b) le colture e/o gli usi per i quali ciascuna delle sostanze attive di cui alla lettera a) è maggiormente utilizzata e il numero di ettari di ciascuna coltura **o area** trattati;
- c) [...]
- d) [...]
- 2. [...]
- 3. [...]
- 4. [...]

Articolo 10

Relazione [...] sull'attuazione [...]

1. Entro il 31 agosto [...], **con cadenza biennale** ma non prima del ... [*OP: inserire la data = [...] 36 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento*], ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione [...] sull'attuazione contenente i dati quantitativi elencati nell'allegato II.
2. [...]
3. Ciascuno Stato membro pubblica su un sito web pubblico la sua relazione [...] sull'attuazione e ne informa la Commissione.
4. Se ritiene che i dati richiesti a norma dell'allegato II siano incompleti, la Commissione può chiedere a uno Stato membro di aggiungere i dati mancanti alla sua relazione [...] sull'attuazione. Se la relazione [...] sull'attuazione è aggiornata, anche la versione aggiornata è pubblicata sul sito web di cui al paragrafo 3 e lo Stato membro ne informa la Commissione.
5. La Commissione pubblica le relazioni [...] sull'attuazione degli Stati membri su un sito web pubblico.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 40 per modificare l'allegato II al fine di aggiornarlo alla luce dei progressi tecnici e degli sviluppi scientifici pertinenti per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Articolo 11

Analisi da parte della Commissione delle relazioni [...] sull'attuazione

1. Entro il ... [*OP: inserire la data = [...] tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento*], e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica sul suo sito web un'analisi:
 - a) delle tendenze generali registrate riguardo ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030;
 - b) dei progressi compiuti dagli Stati membri [...] nei **loro obiettivi (anche quantitativi), nelle loro misure e nei loro calendari** di cui all'articolo 4, **paragrafo 1 bis** [...].
2. [...]
3. A seguito dell'analisi di cui al paragrafo 1, la Commissione può formulare una raccomandazione rivolta a uno Stato membro. Lo Stato membro interessato tiene debitamente conto della raccomandazione e può indicare, nella sua successiva relazione [...] sull'attuazione, in che modo ha tenuto debitamente conto della raccomandazione.
4. [...]
5. [...]
6. [...]
7. Entro il ... [*OP: inserire la data = cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento*] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi e sull'attuazione annuali.

CAPO IV

DIFESA INTEGRATA

Articolo 12

Difesa integrata

1. Gli utilizzatori professionali applicano la difesa integrata applicando i principi generali di cui all'articolo 13.
 - a) [...]
 - b) [...]
- 1 bis. Gli utilizzatori professionali possono applicare gli orientamenti specifici per coltura o settore adottati dallo Stato membro in cui operano per la coltura o per il settore e per la superficie in questione conformemente all'articolo 14 e realizzare le azioni di cui all'articolo 13, paragrafo 8. Se un utilizzatore professionale applica gli orientamenti specifici per coltura o settore, si ritiene che tale utilizzatore professionale abbia applicato i principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 13 in relazione alla coltura o al settore in questione.
- 1 ter. Gli utilizzatori professionali applicano le norme specifiche per coltura o settore se tali norme sono state adottate dallo Stato membro in cui operano per la coltura o per il settore e per la superficie in questione, conformemente all'articolo 14, e realizzano le azioni di cui all'articolo 13, paragrafo 8.
2. [...] (*spostato all'articolo 25 bis*)

Articolo 13

Principi generali di difesa integrata

1. Gli utilizzatori professionali prendono innanzitutto in considerazione e, se del caso, applicano misure che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici per la prevenzione o la soppressione di organismi nocivi prima di ricorrere all'applicazione di prodotti fitosanitari chimici.

2. Tramite i registri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, gli utilizzatori professionali dimostrano di aver preso in considerazione le opzioni seguenti, a seconda dei casi:
 - rotazione colturale;

 - utilizzo di pertinenti tecniche colturali, tra cui falsa semina, date e densità della semina, sottosemina, coltura intercalare, lavorazione conservativa, potatura e semina diretta;

 - utilizzo di varietà resistenti o tolleranti e di materiale riproduttivo vegetale certificato o equivalente;

 - utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione o drenaggio;

 - prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche, tra cui la pulizia regolare delle macchine e attrezzature;

 - protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, all'interno e all'esterno dei siti di produzione;

 - esclusione delle specie nocive mediante l'uso di strutture protette, reti e altre barriere fisiche.

3. Gli utilizzatori professionali monitorano gli organismi nocivi tramite metodi e strumenti appropriati. Tali metodi e strumenti comprendono almeno uno dei seguenti:
 - a) osservazioni sul campo;
 - b) sistemi di allerta, previsione e diagnosi precoce scientificamente validi, ove possibile;
 - c) il ricorso a pareri di consulenti [...] **formati conformemente all'articolo 25.**

4. Gli utilizzatori professionali possono ricorrere a prodotti fitosanitari chimici solo se questi ultimi sono necessari per conseguire livelli accettabili di controllo degli organismi nocivi dopo aver considerato tutti gli altri metodi non chimici di cui ai paragrafi 1 e 2 e se è stata soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - a) i risultati del monitoraggio mostrano, in base all'osservazione registrata, che i prodotti fitosanitari chimici devono essere applicati in modo tempestivo a causa della presenza di un numero sufficientemente elevato di organismi nocivi;
 - b) se giustificato da un sistema di supporto decisionale o da un consulente che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 25 bis, l'utilizzatore professionale decide, mediante una decisione registrata, di utilizzare prodotti fitosanitari chimici a scopo preventivo.

5. [...]

6. Gli utilizzatori professionali limitano il ricorso a prodotti fitosanitari chimici e ad altre forme d'intervento ai livelli che sono necessari secondo la buona pratica fitosanitaria quale definita all'articolo 3, punto 18, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e che non aumentano il rischio dell'insorgere di una resistenza da parte delle popolazioni di organismi nocivi. Ove possibile, gli utilizzatori professionali ricorrono alle misure seguenti:

- a) tasso di applicazione ridotto;
- b) numero di applicazioni ridotto;
- c) applicazioni parziali;
- d) applicazione localizzata.

7. Ove il rischio di resistenza a una misura fitosanitaria sia conosciuto e il livello di organismi nocivi richieda un'applicazione ripetuta di tale misura, gli utilizzatori professionali applicano le strategie antiresistenza disponibili per mantenere l'efficacia di tale misura.

Qualora una misura fitosanitaria comporti l'uso ripetuto di prodotti fitosanitari, gli utilizzatori professionali impiegano tali prodotti con diversi modi d'azione, se disponibili.

8. Gli utilizzatori professionali intraprendono tutte le azioni seguenti:

- a) controllano e documentano il livello di efficacia delle misure fitosanitarie applicate sulla base dei dati relativi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e ad altri interventi, nonché sulla base del monitoraggio degli organismi nocivi;
- b) applicano le informazioni ottenute eseguendo le azioni di cui alla lettera a) nell'ambito del processo decisionale relativo agli interventi futuri.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 per modificare l'elenco di opzioni di cui al paragrafo 2, i metodi e gli strumenti di cui al paragrafo 3 e le misure di cui al paragrafo 6 del presente articolo, al fine di tener conto dei progressi tecnici e degli sviluppi scientifici.

Articolo 13 bis

Gli utilizzatori professionali applicano i principi generali di difesa integrata di cui all'articolo 13 quando perseguono uno degli obiettivi fitosanitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Articolo 14 (ex articolo 15)

Orientamenti e norme specifici per coltura o settore

1. Gli Stati membri adottano orientamenti agronomici basati sulla difesa integrata per la coltivazione o lo stoccaggio di una particolare coltura o per uno specifico settore e intese a garantire che si ricorra alla protezione chimica delle colture solo dopo che siano stati considerati tutti gli altri metodi non chimici e, se del caso, quando sia raggiunta una soglia d'intervento ("orientamenti specifici per coltura o settore"). Gli orientamenti specifici per coltura o settore attuano i principi della difesa integrata di cui all'articolo 13 per la coltura o il settore in questione.
2. [...] *(spostato al paragrafo 3 quater)*
3. Entro il ... [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro istituisce orientamenti specifici efficaci per coltura o settore per le colture o i settori che coprono una superficie pari ad almeno il 75 % della sua superficie agricola utilizzata (esclusi gli orti).

3 bis. Gli Stati membri possono adottare norme agronomiche giuridicamente vincolanti basate sui principi della difesa integrata per la coltivazione o lo stoccaggio di una particolare coltura o per uno specifico settore e intese a garantire che si ricorra alla protezione chimica delle colture solo dopo che siano stati considerati tutti gli altri metodi non chimici e quando sia raggiunta una soglia d'intervento, se disponibile ("norme specifiche per coltura o settore"). Le norme specifiche per coltura o settore attuano, interamente o in parte, i principi della difesa integrata di cui all'articolo 13 per la coltura o il settore in questione e sono stabilite in un atto giuridico vincolante. Se uno Stato membro adotta una norma specifica per coltura o settore che attua interamente i principi della difesa integrata di cui all'articolo 13, si considera che la coltura o il settore in questione dispone di un orientamento come richiesto al paragrafo 3.

3 ter. Nell'adottare orientamenti o norme specifici per coltura o settore, gli Stati membri tengono conto delle pertinenti condizioni agronomiche, tra cui il tipo di suolo e di colture e le condizioni climatiche prevalenti.

3 quater. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente incaricata di garantire che gli orientamenti o le norme specifici per coltura o settore siano scientificamente validi e conformi all'articolo 13.

4. [...] *(modificato e spostato al paragrafo 7 bis)*

5. [...] *(modificato e spostato al paragrafo 7 bis)*

6. Gli orientamenti specifici per coltura o settore specificano almeno quanto segue:
- a) gli organismi nocivi che hanno il maggiore impatto economico sulla coltura o il settore;
 - b) gli interventi non chimici di controllo colturale, fisico e biologico efficaci contro gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e i criteri qualitativi o le condizioni sulla cui base tali interventi devono essere effettuati;
 - c) se disponibili, i prodotti fitosanitari a basso rischio o le alternative a prodotti fitosanitari chimici autorizzati per l'uso contro gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e i criteri qualitativi o le condizioni sulla cui base tali interventi devono essere effettuati;
 - d) i prodotti fitosanitari chimici che non sono prodotti fitosanitari a basso rischio e che sono autorizzati per l'uso contro gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e i criteri qualitativi o le condizioni sulla cui base tali interventi devono essere effettuati;
 - e) se disponibili, i criteri quantitativi o le condizioni sulla cui base i prodotti fitosanitari chimici possono essere utilizzati dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici;
 - f) se disponibili, i criteri misurabili o le condizioni sulla cui base i prodotti fitosanitari più pericolosi possono essere utilizzati dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici;
 - g) l'obbligo di registrare le osservazioni volte a dimostrare il raggiungimento del valore di soglia pertinente, se disponibile.
7. Ciascuno Stato membro riesamina periodicamente i propri orientamenti e norme specifici per coltura o settore e li aggiorna ove necessario, anche laddove ciò sia necessario per tenere conto di variazioni nella disponibilità degli strumenti di controllo degli organismi nocivi.

- 7 bis. Almeno nove mesi prima della data in cui una norma specifica per coltura o settore diventa applicabile in base al diritto nazionale, lo Stato membro ne dà notifica alla Commissione la quale, entro sei mesi dal ricevimento del progetto, può opporsi alla sua adozione da parte dello Stato membro se ritiene che il progetto non sia conforme ai principi di difesa integrata di cui all'articolo 13. Se la Commissione solleva obiezioni, lo Stato membro modifica il testo sulla base delle obiezioni della Commissione o motiva la mancata presa in considerazione delle stesse.
8. Uno Stato membro che prevede di aggiornare una norma specifica per coltura o settore ne dà notifica alla Commissione la quale, entro tre mesi dal ricevimento del progetto, può opporsi alla norma specifica per coltura o settore da parte dello Stato membro se ritiene che il progetto non sia conforme ai principi di difesa integrata di cui all'articolo 13. Se la Commissione solleva obiezioni, lo Stato membro modifica il testo sulla base delle obiezioni della Commissione o motiva la mancata presa in considerazione delle stesse.
9. [...] (*semplificato e spostato al paragrafo 8*)
10. [...]
11. Ciascuno Stato membro pubblica tutti i suoi orientamenti e le sue norme specifici per coltura o settore su un sito web e ne informa la Commissione.
12. La Commissione pubblica su un sito web link ai siti web di cui al paragrafo 11 per ciascuno Stato membro.

13. Entro il ... [*OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'adozione degli orientamenti e delle norme specifici per coltura o settore negli Stati membri e sulla conformità di tali orientamenti e norme al presente articolo, nonché sul rispetto, negli Stati membri, dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 13.

Articolo 15 (ex articolo 14)

Registri delle misure di difesa integrata e dell'uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali

1. Qualora adotti una misura preventiva o esegua un intervento, l'utilizzatore professionale inserisce le informazioni seguenti nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari previsto dall'articolo 16, riguardanti l'area in cui opera l'utilizzatore professionale:
- a) qualsiasi misura preventiva o intervento preventivo a norma dell'articolo 13 e, se del caso, una descrizione della conformità agli orientamenti specifici per coltura o settore;
 - b) qualsiasi misura preventiva o intervento preventivo e qualsiasi descrizione della conformità alle norme specifiche per coltura o settore qualora lo Stato membro in cui opera l'utilizzatore professionale abbia adottato dette norme per la coltura o il settore e per la superficie in questione.

L'utilizzatore professionale inserisce le informazioni di cui al presente paragrafo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le misure preventive sono state adottate o gli interventi preventivi sono stati eseguiti.

2. [...]
 3. L'utilizzatore professionale **o un altro operatore** inserisce dati in formato elettronico riguardanti ogni uso di un prodotto fitosanitario a norma dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009 nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 16. L'utilizzatore professionale inserisce inoltre nel registro elettronico informazioni che specificano se l'applicazione è stata effettuata con attrezzature aeree o terrestri.
- 3 bis. La registrazione delle informazioni di cui al paragrafo 3 nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso dei prodotti fitosanitari è considerata equivalente alla registrazione dei dati riguardanti l'uso del prodotto fitosanitario a norma dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
4. Al fine di garantire una struttura uniforme delle iscrizioni da effettuarsi a opera degli utilizzatori professionali nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari conformemente ai paragrafi 1 e 3, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, un modello standard per tali iscrizioni. Tale modello include campi per l'inserimento dei dati che devono essere conservati a norma dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e richiede l'uso di un ID riconoscibile. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 16

Registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti per istituire e mantenere uno o più registri elettronici relativi alla difesa integrata e all'uso dei prodotti fitosanitari.

Il registro o i registri elettronici relativi alla difesa integrata e all'uso dei prodotti fitosanitari contengono almeno le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 3, che sono conservate per un periodo di almeno dieci anni dalla data di inserimento.

2. Il registro o i registri di cui al paragrafo 1 sono accessibili agli utilizzatori professionali per consentire loro di inserire dati in formato elettronico a norma dell'articolo 15.
3. [...]
4. [...]

5. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 condividono i dati raccolti nel registro o nei registri a norma del paragrafo 1 del presente articolo con le autorità nazionali competenti incaricate dell'attuazione delle direttive 2000/60/CE e (UE) 2020/2184, o li rendono accessibili a tali autorità al fine di stabilire un collegamento incrociato tra tali dati, in forma anonima, e i dati di monitoraggio della qualità dell'ambiente e delle acque (anche sotterranee), per favorire l'individuazione, la misurazione e la riduzione dei rischi associati all'uso dei prodotti fitosanitari.
6. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 garantiscono l'accesso ai registri di cui al paragrafo 1 alle autorità statistiche nazionali per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche ufficiali.
7. [...]

[Articolo 17 (spostato al capo V bis)]

Capo IV bis

AREE SENSIBILI

Articolo 18

Uso di prodotti fitosanitari in aree sensibili

1. L'uso di prodotti fitosanitari nelle aree sensibili è limitato a seconda della categoria di ciascuna area sensibile.

2. Nelle aree sensibili agricole e forestali di cui all'articolo 3, paragrafo 16, lettera a), è consentito solo l'uso del controllo biologico, di prodotti fitosanitari a basso rischio, di prodotti fitosanitari autorizzati nell'agricoltura biologica e di prodotti fitosanitari nella cui formulazione non sia presente alcuna sostanza attiva classificata nel gruppo 3 o nel gruppo 4 ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1 di cui alla tabella 1 dell'allegato VI.
- 2 bis. Nelle aree sensibili non agricole e non forestali di cui all'articolo 3, paragrafo 16, lettera b), è consentito solo l'uso del controllo biologico, di prodotti fitosanitari a basso rischio, **di prodotti fitosanitari autorizzati per uso non professionale** e di prodotti fitosanitari autorizzati nell'agricoltura biologica.
- 2 ter. Nelle aree sensibili non agricole e non forestali con caratteristiche peculiari di cui all'articolo 3, paragrafo 16, lettera c), è consentito solo l'uso del controllo biologico, di prodotti fitosanitari a basso rischio, **di prodotti fitosanitari autorizzati per uso non professionale**, di prodotti fitosanitari autorizzati nell'agricoltura biologica e di prodotti fitosanitari nella cui formulazione non sia presente alcuna sostanza attiva classificata nel gruppo 3 o nel gruppo 4 ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1 di cui alla tabella 1 dell'allegato VI.
- 2 quater. A titolo di esenzione, i divieti definiti nel presente articolo non si applicano nei seguenti casi:
- i) se sussistono rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena e di specie esotiche invasive o di organismi nocivi o specie esotiche invasive notificati a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 o dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014, per i quali non è stata ancora effettuata una valutazione a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014;

- ii) un'autorità competente designata da uno Stato membro può consentire di propria iniziativa agli utilizzatori professionali di chiedere, nelle aree delimitate stabilite conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, all'articolo 30, paragrafo 1, o all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, di poter utilizzare prodotti fitosanitari ai fini dell'eradicazione o del contenimento, a seconda dei casi, di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento, o dei loro vettori, per la durata della demarcazione.

Articolo 18 bis

Deroghe

- 3. In deroga all'articolo 18, un'autorità competente designata da uno Stato membro può consentire [...] agli utilizzatori professionali di utilizzare [...] prodotti fitosanitari in un'area sensibile determinata specifica.
 - a) [...]
 - b) [...]
- 4. [...]

5. [...]

5 bis. Le deroghe sono concesse solo in una regione o in un'area limitata e per un periodo limitato con date di inizio e di fine esattamente definite e con una durata che sia la più breve possibile, ma non superiore a 120 giorni.

5 ter. Possono essere concesse deroghe per un unico prodotto fitosanitario o per un gruppo di prodotti fitosanitari.

5 quater. Le deroghe sono debitamente giustificate e sono concesse solo qualora tale misura risulti necessaria a causa di un pericolo che non può essere contenuto con alcun altro mezzo ragionevole, tenuto conto di considerazioni tecniche, economiche e ambientali.

6. L'autorizzazione all'uso di un prodotto fitosanitario in un'area sensibile riporta tutti gli elementi seguenti:

a) le condizioni per un uso limitato e controllato da parte del richiedente;

b) [...]

c) le misure di mitigazione del rischio;

d) la durata della validità dell'autorizzazione.

7. [...]

8. Qualora sia concessa un'autorizzazione all'uso di un prodotto fitosanitario in un'area sensibile, prima del primo giorno di validità l'autorità competente di cui al paragrafo 3 rende pubbliche le informazioni seguenti:
- e) il luogo dell'uso;
 - f) [...]
 - g) la data di inizio e di fine del periodo di approvazione dell'autorizzazione, che non supera i 120 giorni consecutivi;
 - h) le condizioni meteorologiche pertinenti che consentono un'applicazione sicura;
 - i) il nome o la formulazione del prodotto o dei prodotti fitosanitari;
 - j) [...]

Articolo 19

Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

1. L'uso di tutti i prodotti fitosanitari è vietato in tutte le acque superficiali ed entro 3 metri da esse. Tale area di rispetto pari a tre metri non è ridotta utilizzando tecniche alternative di mitigazione del rischio.
2. Gli Stati membri possono istituire aree di rispetto obbligatorie più vaste in prossimità delle acque superficiali.
3. Entro il ... [*OP: inserire la data di applicazione del presente regolamento*], gli Stati membri adottano misure appropriate per evitare il deterioramento dello stato delle acque superficiali e sotterranee nonché delle acque costiere e marine e per consentire il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali e sotterranee, allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari e per conseguire almeno gli obiettivi fissati nelle direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE, 2008/105/CE, 2008/56/CE e nella direttiva (UE) 2020/2184.

3 bis. A titolo di esenzione, i divieti definiti nel presente articolo non si applicano nei seguenti casi:

- i) se sussistono rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena e di specie esotiche invasive o di organismi nocivi o specie esotiche invasive notificati a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 o dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014, per i quali non è stata ancora effettuata una valutazione a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014;**
- ii) serre che producono un ruscellamento di pesticidi prossimo allo zero e colture di riso.**

CAPO V

USO DI PRODOTTI FITOSANITARI IN APPLICAZIONI AEREE

Articolo 20

Applicazione aerea dei prodotti fitosanitari

1. È vietata l'applicazione aerea.
2. In deroga al paragrafo 1, un'autorità competente designata da uno Stato membro può consentire l'applicazione aerea da parte di un utilizzatore professionale se:
 - a) non esiste alcun metodo di applicazione tecnicamente possibile alternativo all'applicazione aerea; o
 - b) l'applicazione aerea ha un impatto meno negativo o equivalente sulla salute umana e sull'ambiente rispetto a qualsiasi metodo di applicazione alternativo.
 - i) [...]
 - [...]
 - [...]

2 bis. L'autorizzazione per l'applicazione aerea di cui all'articolo 20, paragrafo 2, può essere concessa solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) le attrezzature per l'applicazione installate sull'aeromobile figurano nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e sono conformi ai requisiti stabiliti nell'allegato IV;
 - b) l'aeromobile è equipaggiato con accessori e tecnologie per applicare accuratamente i prodotti fitosanitari e ridurre la deriva dei prodotti irrorati;
 - c) il prodotto fitosanitario [...] **può essere utilizzato** mediante applicazione aerea a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
3. La domanda da parte di un utilizzatore professionale per il rilascio di un'autorizzazione che consente l'applicazione aerea include le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 2 bis sono soddisfatte.
4. Qualora sia concessa un'autorizzazione per l'applicazione aerea, l'autorità competente di cui al paragrafo 2 rende pubbliche, almeno due giorni prima della data di tale applicazione, le informazioni seguenti:
- a) il luogo e la superficie su cui avverrà l'applicazione aerea, indicati su una mappa;
 - b) il periodo di validità dell'autorizzazione per l'applicazione aerea, che corrisponde a un periodo limitato con date di inizio e di fine esattamente definite e non superiore a 120 giorni;
 - c) le condizioni meteorologiche pertinenti che consentono un'applicazione sicura;
 - d) il nome e il numero di autorizzazione del prodotto o dei prodotti fitosanitari;
 - e) le attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** da utilizzare e le misure di mitigazione del rischio da adottare.

5. Un utilizzatore professionale a cui è stata concessa un'autorizzazione per l'applicazione aerea, almeno **1** [...] giorno prima della data di ciascuna specifica applicazione, espone avvisi in tal senso sul perimetro dell'area da trattare o, se non è possibile esporre avvisi in tali aree, gli avvisi sono affissi nei luoghi di accesso del pubblico.
6. Entro il... [*OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*] la Commissione, in cooperazione con l'EFSA, elabora un documento tecnico di orientamento relativo all'autorizzazione dell'applicazione aerea di prodotti fitosanitari, compresa l'applicazione da parte di determinate categorie di sistemi aeromobili senza equipaggio di cui all'articolo 21. Tale documento di orientamento, ove disponibile, è utilizzato nella valutazione delle domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari specifici e adeguati per la concessione di autorizzazioni per le applicazioni aeree, conformemente al paragrafo 2 e al paragrafo 2 bis, lettera c).

Articolo 21

Applicazione aerea di prodotti fitosanitari da parte di determinate categorie di sistemi aeromobili senza equipaggio

1. Qualora determinate categorie di sistemi aeromobili senza equipaggio soddisfino i criteri di cui al paragrafo 2, uno Stato membro può esonerare le applicazioni aeree effettuate da tali **categorie di** sistemi aeromobili senza equipaggio dal divieto di cui all'articolo 20, paragrafo 1.
2. L'applicazione aerea effettuata da sistemi aeromobili senza equipaggio può essere esonerata dal divieto di cui all'articolo 20, paragrafo 1, se i fattori legati all'uso dei sistemi aeromobili senza equipaggio dimostrano che i rischi derivanti dal loro impiego sono pari o inferiori ai rischi derivanti da altre attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale**. Tali fattori includono tutti i seguenti criteri che riguardano:
 - a) le specifiche tecniche dei sistemi aeromobili senza equipaggio;

- b) le condizioni meteorologiche;
 - c) il tipo di area da irrorare;
 - d) [...]
 - e) il potenziale impiego, in taluni casi, di sistemi aeromobili senza equipaggio in combinazione con l'applicazione di precisione di prodotti fitosanitari;
 - f) il livello di formazione richiesto ai piloti dei sistemi aeromobili senza equipaggio;
 - g) [...]
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 per modificare i criteri di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f), al fine di adeguarli al progresso tecnico e scientifico.
- 3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40, a integrazione del presente regolamento, al fine di specificare la valutazione in base ai criteri di cui al paragrafo 2, allorché i progressi tecnici e gli sviluppi scientifici consentano la definizione di tali specifiche.

CAPITOLO V bis

USO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Articolo 17

Prescrizioni generali per l'uso di prodotti fitosanitari e di attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale

1. Un prodotto fitosanitario autorizzato per uso professionale può essere utilizzato solo da utilizzatori professionali:
 - a) che possiedono un certificato di formazione attestante la partecipazione a corsi per utilizzatori professionali conformemente all'articolo 25, e
 - b) che, ove necessario, si avvalgono dei servizi di un consulente [...] **imparziale** a norma dell'articolo 26, paragrafo 3.
 2. I prodotti fitosanitari più pericolosi possono essere utilizzati e acquistati solo da utilizzatori professionali con il livello di formazione richiesto conformemente al diritto nazionale e all'articolo 25.
 3. Le attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** possono essere utilizzate solo da utilizzatori professionali in possesso di un certificato di formazione che attesti la partecipazione a corsi rivolti agli utilizzatori professionali a norma dell'articolo 25.
- 3 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, uno studente, un tirocinante o una persona che svolge attività di ricerca e sviluppo può utilizzare prodotti fitosanitari o attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale sotto la supervisione di un utilizzatore professionale.**

4. Entro tre anni a partire dalla data del primo acquisto e successivamente ogni tre anni, i proprietari delle attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** di cui all'articolo 29, paragrafo 0, o gli utilizzatori professionali registrati a norma dell'articolo 29, paragrafo 2 bis, o i loro rappresentanti, sottopongono a ispezione le proprie attrezzature **impiegate per uso professionale** a norma dell'articolo 31. Una volta trascorsi tre anni dalla data del primo acquisto dell'attrezzatura per l'applicazione **impiegata per uso professionale**, un utilizzatore professionale può utilizzarla solo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
- a) le attrezzature hanno superato con esito positivo le ispezioni che si svolgono a intervalli di tre anni dalla data del primo acquisto **o, nel caso di nuove attrezzature, cinque anni dopo il primo acquisto** e i risultati sono stati inseriti nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale in conformità dell'articolo 31, paragrafo 6;
 - b) tali attrezzature sono oggetto di una deroga a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, o dell'articolo 32, paragrafo 3.

Al momento di sottoporre le attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** a ispezione, il proprietario o l'utilizzatore professionale o il suo rappresentante fornisce all'autorità competente o all'organismo che effettua l'ispezione le informazioni necessarie affinché l'autorità competente possa adempiere ai propri obblighi in materia di registrazione dei dati ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b).

5. Un utilizzatore professionale [...] **effettua un esame visivo delle** attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** conformemente al manuale di istruzioni del produttore.

Stoccaggio, smaltimento e manipolazione

1. Entro il ... [*OP: inserire la data di applicazione del presente regolamento*], gli Stati membri dispongono di misure efficaci e [...] **dei sistemi** necessari[...] per agevolare lo stoccaggio, lo smaltimento e la manipolazione sicuri di tutti i prodotti fitosanitari, tutte le soluzioni diluite contenenti prodotti fitosanitari e tutti gli imballaggi dei prodotti fitosanitari in modo da non mettere in pericolo la salute umana e l'ambiente.
2. Per quanto riguarda gli utilizzatori professionali, le misure di cui al paragrafo 1 comprendono prescrizioni dettagliate che riguardano:
 - a) lo stoccaggio e la manipolazione in sicurezza dei prodotti fitosanitari, nonché la loro diluizione e miscelazione prima dell'applicazione;
 - b) la manipolazione degli imballaggi e dei resti di prodotti fitosanitari;
 - c) la pulizia dopo l'applicazione delle attrezzature impiegate;
 - d) lo smaltimento degli imballaggi vuoti, dei prodotti fitosanitari obsoleti e dei resti di tali prodotti nonché dei relativi imballaggi.
3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie concernenti i prodotti fitosanitari autorizzati per gli utilizzatori non professionali al fine di evitare e, qualora non sia possibile, limitare le operazioni di manipolazione pericolose. Tali misure possono includere disposizioni relative ai limiti del volume dei contenitori o degli imballaggi. Esse possono prevedere che gli utilizzatori non professionali possano utilizzare solo prodotti fitosanitari a basso rischio e altri prodotti fitosanitari che si presentano sotto forma di formule pronte per l'uso nonché introdurre disposizioni per l'uso di una chiusura sicura o di un dispositivo di bloccaggio per l'imballaggio o i contenitori.

4. I fabbricanti, i distributori e gli utilizzatori professionali provvedono affinché i prodotti fitosanitari [...] siano immagazzinati in strutture destinate allo stoccaggio che siano predisposte in modo da evitare fuoriuscite indesiderate.

I fabbricanti, i distributori e gli utilizzatori professionali garantiscono che l'ubicazione, le dimensioni, la ventilazione e i materiali da costruzione della struttura di stoccaggio siano adatti a evitare fuoriuscite indesiderate e a tutelare la salute umana e l'ambiente.

[Articolo 23 — spostato al capo VII, articolo 25 bis]

CAPO VI

VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI

Articolo 24

Prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari

1. Un distributore vende un prodotto fitosanitario autorizzato per uso professionale a un utilizzatore professionale o a un suo rappresentante soltanto se, al momento dell'acquisto, l'utilizzatore professionale [...] possiede un certificato di formazione attestante la partecipazione a corsi per utilizzatori professionali rilasciato conformemente all'articolo 25.
2. [...]

3. Il distributore informa l'acquirente di un prodotto fitosanitario dell'importanza di un uso corretto dei prodotti fitosanitari conformemente all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, anche attraverso il rispetto delle condizioni specificate sull'etichetta, e informa l'acquirente in merito al sito web di cui all'articolo 27.
4. Un distributore fornisce agli utilizzatori non professionali, **attraverso un sito web, un volantino o un cartellone**, informazioni generali sui rischi per la salute umana e per l'ambiente associati all'uso dei prodotti fitosanitari, incluse le informazioni sui pericoli, sull'esposizione, sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e sullo smaltimento sicuro, conformemente alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵², e raccomanda mezzi o misure di protezione delle piante alternativi, ivi compresi prodotti fitosanitari a basso rischio disponibili sul mercato dello Stato membro, nonché metodi che consentano di mitigare il rischio durante l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.
5. Ciascun distributore dispone, al momento della vendita, di personale in possesso di un certificato di formazione [...] attestante la partecipazione a corsi per distributori rilasciato conformemente all'articolo 25 per fornire risposte adeguate agli acquirenti di prodotti fitosanitari sull'uso e sui rischi per la salute umana e per l'ambiente di tali prodotti nonché istruzioni di sicurezza appropriate su come gestire tali rischi.
6. [...]

⁵² Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

CAPO VII

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 25

Formazione e certificazione

1. Un'autorità competente designata conformemente al paragrafo 2 nomina uno o più organi per erogare almeno la seguente formazione pertinente per i gruppi specifici di partecipanti sulle materie elencate nell'allegato III:
 - a) formazione di base e di aggiornamento rivolta agli utilizzatori professionali e ai distributori, compresa la formazione pratica sull'utilizzo delle attrezzature per l'applicazione di cui all'articolo 29, paragrafo 0;
 - b) [...]
 - c) formazione approfondita, ad esempio diplomi universitari, se del caso, e formazione di aggiornamento rivolta ai consulenti con particolare attenzione all'applicazione della difesa integrata.
2. Gli Stati membri designano [...] una o più autorità competenti responsabili per:
 - a) la progettazione e l'attuazione del sistema di formazione e di certificazione di tutte le formazioni di cui al paragrafo 1;
 - b) il rilascio e il rinnovo dei certificati di formazione;
 - c) il controllo del fatto che l'organo o gli organi designati forniscano la formazione di cui al paragrafo 1.
3. La formazione di cui al paragrafo 1 potrebbe far parte degli interventi di formazione realizzati dagli Stati membri conformemente all'articolo 78 del regolamento (UE) 2021/2115.

4. Un certificato di formazione contiene almeno le informazioni seguenti:
 - a) il nome dell'utilizzatore professionale, del distributore o del consulente a cui è stata erogata la formazione;
 - b) [...]
 - c) il tipo di formazione erogata, qualora uno Stato membro eroghi diversi tipi di formazione a diverse categorie di utilizzatori professionali, distributori o consulenti, o le qualifiche ottenute di cui al paragrafo 8;
 - d) la data in cui è stata dimostrata l'acquisizione di una conoscenza sufficiente delle materie pertinenti elencate nell'allegato III;
 - e) il nome dell'organo che ha erogato la formazione;
 - f) [...]
 - g) il periodo di validità.
5. [...]
6. Il certificato di formazione è valido per un massimo di dieci anni.
7. Fatto salvo il paragrafo 6, il certificato di formazione è rilasciato o rinnovato solo se il titolare del certificato di formazione dimostra di aver completato in modo soddisfacente la formazione di cui al paragrafo 1 o supera un esame o una prova sulle materie oggetto della formazione.
8. In deroga al paragrafo 6, il certificato di formazione può essere rilasciato a una persona che sia in grado di dimostrare di aver ricevuto una formazione attraverso qualifiche formali che attestino una conoscenza delle materie elencate nell'allegato III analoga a quella che avrebbe ricevuto a seguito della formazione di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente designata a norma del paragrafo 2 o un organo designato di cui al paragrafo 1 revoca un certificato di formazione se è stato erroneamente rilasciato o rinnovato.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 40 per modificare l'allegato III, al fine di tener conto dei progressi tecnici e degli sviluppi scientifici.
- 10 bis. I certificati di formazione rilasciati in base alla direttiva 2009/128/CE sono considerati certificati di formazione validi fino alla loro data di scadenza.

Articolo 25 bis

Pareri sull'uso di prodotti fitosanitari

A un utilizzatore professionale possono essere forniti pareri sull'uso di un prodotto fitosanitario soltanto da un consulente al quale sia stato rilasciato un certificato di formazione conformemente all'articolo 25. I consulenti forniscono pareri che tengono conto delle norme e degli orientamenti specifici per coltura o settore applicabili di cui all'articolo 14 o dei principi generali di difesa integrata di cui all'articolo 13. *[ultima frase spostata dall'articolo 12, paragrafo 2]*

Articolo 26

Sistema di consulenza imparziale

1. Ciascuno Stato membro designa [...] una o più autorità competenti per istituire un sistema di consulenti imparziali per gli utilizzatori professionali, per controllarlo e per monitorarne il funzionamento. Tale sistema può essere creato specificamente a livello di Stato membro o può avvalersi dei consulenti aziendali imparziali di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115, che possono essere finanziati ai sensi dell'articolo 78 del medesimo regolamento.

2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 adottano disposizioni per garantire che ogni consulente registrato nel sistema di cui a tale paragrafo sia imparziale ("consulente imparziale"), specificando le norme per evitare conflitti di interessi. In particolare, tali norme garantiscono che il consulente imparziale non si trovi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, la sua capacità di svolgere i propri incarichi professionali in modo imparziale.
3. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro stabiliscono i parametri specifici del sistema di consulenza imparziale allo scopo di ricevere i pareri strategici di cui al paragrafo 4[...]: tipologia, dimensioni, colture e caratteristiche delle aziende agricole soggette al presente sistema di consulenza, tipo di sistema di consulenza e frequenza delle consultazioni.
4. Il consulente imparziale di cui al presente articolo fornisce pareri strategici almeno in materia di:
 - a) [...]
 - b) attuazione della difesa integrata, conformemente ai principi generali di cui all'articolo 13;
 - c) uso di tecniche di precisione, e di tecnologie di applicazione innovative, se applicabile;
 - d) [...]
 - e) misure per ridurre effettivamente al minimo i rischi per la salute umana e per l'ambiente, in particolare per la biodiversità, compresi gli impollinatori, associati a tale uso, comprese misure e tecniche di mitigazione del rischio.

Articolo 27

Informazione e sensibilizzazione

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per fornire informazioni scientificamente fondate al pubblico e agli utilizzatori non professionali, in particolare mediante programmi di sensibilizzazione, in merito ai rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari.
2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 fornisce su un sito web informazioni accurate ed equilibrate sui rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari. Tali informazioni possono essere fornite direttamente o mediante collegamenti a siti web pertinenti di altri organismi nazionali o internazionali.
3. I siti web di cui al paragrafo 2 includono informazioni scientificamente fondate sugli argomenti seguenti:
 - a) i potenziali rischi per la salute umana e per l'ambiente sotto forma di effetti acuti o cronici associati all'uso di prodotti fitosanitari;
 - b) il modo in cui possono essere mitigati i potenziali rischi di cui alla lettera a);
 - c) le alternative ai prodotti fitosanitari chimici;
 - d) la procedura di approvazione delle sostanze attive e di autorizzazione dei prodotti fitosanitari;
 - e) le autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 18 o dell'articolo 20;
 - f) un collegamento al sito web di cui all'articolo 7;
 - g) il diritto di terzi di chiedere l'accesso alle informazioni sull'uso dei prodotti fitosanitari rivolgendosi all'autorità competente interessata, conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Informazioni sull'avvelenamento acuto e cronico

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per mantenere o istituire sistemi per raccogliere e conservare le informazioni indicate di seguito in merito ai casi di avvelenamento acuto e, ove possibile, cronico di persone dovuti all'esposizione a prodotti fitosanitari:
 - a) ove disponibili, il nome e il numero di autorizzazione del prodotto fitosanitario e le sostanze attive coinvolte nel caso di avvelenamento acuto o cronico;
 - b) il numero di persone avvelenate;
 - c) i sintomi dell'avvelenamento;
 - d) ove disponibili, la durata e la gravità dei sintomi;
 - e) ove disponibile, se un caso confermato di avvelenamento acuto o cronico è stato provocato da uno dei fattori seguenti:
 - i) uso corretto di un prodotto fitosanitario;
 - ii) uso improprio di un prodotto fitosanitario;uso di un prodotto fitosanitario che non è stato autorizzato; oppure ingestione o esposizione intenzionale.
2. Entro il 31 agosto di ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione di sintesi contenente le informazioni seguenti:
 - a) il numero di casi di avvelenamento acuto e, ove possibile, cronico di persone dovuti all'esposizione a prodotti fitosanitari durante l'anno civile precedente;
 - b) le informazioni di cui al paragrafo 1 per ciascun caso di avvelenamento.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire il formato nel quale devono essere inviate le informazioni e i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

CAPO VIII

ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE IMPIEGATE PER USO PROFESSIONALE

Articolo 29

Registrazione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale

0. Il presente articolo si applica alle attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** che non sono state esonerate dall'obbligo di ispezione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, che:
- sono destinate ad essere utilizzate per l'applicazione di prodotti fitosanitari o
- sono dotate di irroratori a barra orizzontale o verticale o atomizzatori, indipendentemente dal loro utilizzo.
1. Entro il ... [*OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*], il proprietario delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale, un rappresentante del proprietario o l'autorità competente per suo conto, secondo quanto stabilito nel diritto nazionale, registra la proprietà nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando un modulo contenente le informazioni di cui all'allegato V, a meno che lo Stato membro in cui il proprietario le utilizza non abbia esonerato tali attrezzature dall'obbligo di ispezione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3.

2. In caso di vendita di attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale**, il venditore, l'acquirente o il suo rappresentante, o l'autorità competente per conto del proprietario, secondo quanto stabilito nel diritto nazionale, registra la vendita, entro 30 giorni dal momento in cui è avvenuta, nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando un modulo contenente le informazioni di cui all'allegato V, a meno che tali attrezzature non siano state esonerate dall'obbligo di ispezione nello Stato membro o negli Stati membri interessati a norma dell'articolo 32, paragrafo 3. Un obbligo analogo di iscrizione nel registro elettronico incombe nel caso di qualsiasi altro trasferimento della proprietà di attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale che non siano state esonerate dall'obbligo di ispezione nello Stato membro o negli Stati membri interessati a norma dell'articolo 32, paragrafo 3.
- 2 bis. Se il diritto di utilizzare le attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** è trasferito per periodi superiori a un anno e mediante un contratto di concessione in uso a un utilizzatore professionale, il proprietario o un suo rappresentante fornisce tali informazioni entro 30 giorni.
- Se l'utilizzo delle attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** è a tempo indeterminato, in caso di cessazione di tale accordo il proprietario o un suo rappresentante fornisce tali informazioni entro 30 giorni dalla cessazione dell'accordo.
3. Se le attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** sono ritirate dalla circolazione e non sono destinate a essere riutilizzate ai fini dell'applicazione di un prodotto fitosanitario, il proprietario o il suo rappresentante, o l'autorità competente per suo conto, secondo quanto stabilito nel diritto nazionale, registra tale ritiro dalla circolazione, entro 30 giorni dallo stesso, nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** di cui all'articolo 33, utilizzando un modulo contenente le informazioni di cui all'allegato V.
4. Se le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale sono rimesse in circolazione, il proprietario o il suo rappresentante, o l'autorità competente per suo conto, secondo quanto stabilito nel diritto nazionale, registra tale reimmissione in circolazione, entro 30 giorni dalla stessa, nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando un modulo contenente le informazioni di cui all'allegato V.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 40 per modificare l'allegato V, al fine di aggiornarlo alla luce dei progressi tecnici e degli sviluppi scientifici.

Articolo 30

Raccolta di informazioni e controlli

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per:
- a) istituire e mantenere un registro elettronico in cui conservare le informazioni relative a tutte le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale nello Stato membro;
 - b) ricevere ed elaborare, tramite il registro elettronico, le informazioni inserite da terzi riguardanti la proprietà, il trasferimento di proprietà, la vendita, il diritto di utilizzo, il ritiro dalla circolazione e la reimmissione in circolazione delle attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale**;
 - c) ispezionare le attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** in conformità dell'articolo 31, paragrafi 1, 2, 3 e 6;
 - d) rilasciare certificati di ispezione in conformità dell'articolo 31, paragrafo 7.

Se l'autorità competente designata non effettua l'ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale, essa può delegare a uno o più organismi il compito di effettuare tali ispezioni. In tal caso l'autorità competente controlla le ispezioni di cui alla lettera c) e il rilascio dei certificati di cui alla lettera d).

2. Ciascuno Stato membro effettua controlli ufficiali per verificare la conformità degli operatori alle disposizioni del presente regolamento relative alle attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale**. Gli Stati membri adottano opportune misure di follow-up per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate dagli esperti della Commissione mediante i controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

3. Gli esperti della Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettuano controlli, tra cui audit, in ciascuno Stato membro per verificare l'applicazione delle norme relative alle attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** stabilite dal presente regolamento. Gli esperti possono effettuare indagini e raccogliere informazioni sui controlli ufficiali e sulle pratiche di verifica dell'attuazione nel settore delle attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale**.
4. La Commissione:
 - a) elabora un progetto di relazione sui risultati e sulle raccomandazioni che affrontano le carenze individuate dai suoi esperti durante tali controlli;
 - b) invia allo Stato membro in cui tali controlli sono stati effettuati una copia del progetto di relazione di cui alla lettera a) perché presenti le sue osservazioni;
 - c) tiene in considerazione le osservazioni dello Stato membro di cui alla lettera b) per l'elaborazione della relazione finale sui risultati dei controlli eseguiti dai suoi esperti negli Stati membri, a norma del presente articolo;
 - d) rende disponibili al pubblico la relazione finale di cui alla lettera c) e le osservazioni degli Stati membri di cui alla lettera b).

Articolo 31

Ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale

1. L'autorità competente di cui all'articolo 30 ispeziona le attrezzature per l'applicazione impiegate **per uso professionale** di cui all'articolo 29, paragrafo 0, ogni tre anni a partire dalla data del primo acquisto **o, nel caso di attrezzature nuove, cinque anni dopo la data del primo acquisto**. L'autorità competente garantisce che il personale, le attrezzature e le altre risorse necessarie per l'ispezione siano sufficienti per consentire che tutte le attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** che devono essere sottoposte a ispezione siano ispezionate entro il ciclo di tre anni.
2. L'ispezione di cui al paragrafo 1 verifica se le attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** sono conformi ai requisiti stabiliti nell'allegato IV.

3. L'ispezione è effettuata in un luogo in cui è possibile evitare il rischio di inquinamento e di contaminazione dell'acqua, **nonché i rischi per la salute umana**. L'autorità o l'organismo che effettua l'ispezione riduce al minimo l'influenza delle condizioni esterne sulla riproducibilità dei risultati dell'ispezione, come gli effetti del vento e della pioggia.
4. Tutte le attrezzature necessarie per l'ispezione e per verificare le attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** sono precise, in buone condizioni e sottoposte a controlli e, se necessario, calibrate a intervalli regolari.
5. Il proprietario delle attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** o l'utilizzatore professionale di cui all'articolo 29, paragrafo 2 bis, garantisce che tali attrezzature siano pulite e sicure prima dell'inizio dell'ispezione.
6. L'autorità competente di cui all'articolo 30 registra i risultati di ciascuna ispezione nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33.
7. I certificati di ispezione sono:
 - a) rilasciati dall'autorità competente di cui all'articolo 30 al proprietario delle attrezzature per l'applicazione impiegate **per uso professionale** se tali attrezzature sono conformi ai requisiti elencati nell'allegato IV; nonché
 - b) registrati da tale autorità competente nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33.
8. Una registrazione di cui al paragrafo 6 e un certificato di cui al paragrafo 7 sono validi per tre anni dalla data dell'ispezione, a meno che lo Stato membro non preveda un intervallo di ispezione diverso a norma dell'articolo 32.
9. **Ciascuno Stato membro riconosce il certificato di cui al paragrafo 7 o la registrazione di cui al paragrafo 6 per le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale registrate in un altro Stato membro.**

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 40 per modificare gli allegati IV e V, al fine di aggiornarli alla luce dei progressi tecnici e degli sviluppi scientifici.
11. Le attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** di cui all'articolo 29, paragrafo 0, ispezionate in conformità delle norme di ispezione armonizzate elaborate conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵³ si presumono conformi ai requisiti elencati nell'allegato IV.
- 11 bis. I certificati di ispezione rilasciati in base alla direttiva 2009/128/CE sono considerati certificati di ispezione validi fino alla loro data di scadenza.**

Articolo 32

Deroghe degli Stati membri riguardanti l'ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale

1. Uno Stato membro, dopo aver effettuato l'analisi del rischio di cui al paragrafo 2, può stabilire requisiti di ispezione meno rigorosi e prevedere intervalli di ispezione diversi da quelli di cui all'articolo 31 per le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale rappresentanti una gamma di utilizzo molto limitato, stimata in base all'analisi del rischio di cui al paragrafo 2, che sono **specificate nella legislazione nazionale o** elencate nel piano d'azione nazionale previsto dall'articolo 8.

Il presente paragrafo non si applica alle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale indicate di seguito:

- a) attrezzature per l'irrorazione collocate su ferrovie, veicoli ferroviari o aeromobili;
- b) irroratori a barra orizzontale di dimensione superiore a 3 m, compresi gli irroratori a barra montati su attrezzature per la semina di larghezza superiore a 3 m;
- c) irroratori verticali o atomizzatori.

⁵³ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

2. Prima di stabilire i requisiti di ispezione meno rigorosi e gli intervalli di ispezione diversi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro effettua un'analisi del rischio sul loro potenziale impatto per la salute umana e per l'ambiente.
3. Uno Stato membro può esonerare dall'obbligo di ispezione di cui all'articolo 31 le attrezzature portatili per l'applicazione o gli irroratori a spalla impiegati per uso professionale, sulla base di un'analisi del rischio sul loro potenziale impatto sulla salute umana e sull'ambiente che comprende una stima della gamma di utilizzo. L'autorità competente di cui all'articolo 30 conserva una copia dell'analisi del rischio a fini di controllo da parte della Commissione.
4. Le attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** esonerate dall'obbligo di ispezione in conformità del paragrafo 3 non sono soggette all'obbligo di iscrizione nel registro elettronico di cui all'articolo 29 o alle prescrizioni in materia di registrazione di cui all'articolo 33.

Articolo 33

Registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale

1. Ciascuna autorità competente designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 30 istituisce e mantiene un registro elettronico per registrare:
 - a) le informazioni inserite da terzi ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), punto i), e dell'articolo 29;
 - b) i dati relativi alle ispezioni e ai certificati di cui all'articolo 31, paragrafo 6 e paragrafo 7, lettera b);
 - c) altre informazioni di cui al paragrafo 2 sulle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale nel proprio Stato membro che non sono state esonerate dall'obbligo di ispezione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3.

- 1 bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 30 assegnano alle attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** un numero di identificazione unico ("ID unico"), composto dal codice del paese seguito da un gruppo di lettere o numeri scelti in base a criteri stabiliti a livello nazionale, al fine di identificare ciascuna attrezzatura. [...] **L'ID unico** dovrebbe essere incluso nella documentazione relativa ai macchinari.
2. Le autorità competenti di cui all'articolo 30 registrano, al momento dell'ispezione, le informazioni seguenti:
- a) il nome dell'organismo che effettua le ispezioni;
 - b) l'ID unico delle attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale**, di cui al paragrafo 1 bis;
 - c) la data di fabbricazione, se disponibile;
 - d) il nome e l'indirizzo dell'attuale proprietario;
 - e) [...]
 - f) le dimensioni del serbatoio;
 - g) la larghezza della barra irrorante orizzontale, se applicabile;
 - h) il tipo o i tipi di ugelli presenti sulle attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** al momento dell'ispezione;
 - i) nel caso degli irroratori a barra, se sulle attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** è presente o meno il controllo della sezione e/o il controllo degli ugelli mediante tecnologia di localizzazione geospaziale;

- j) per le attrezzature che hanno più di tre anni, la data di ciascuna ispezione effettuata conformemente all'articolo 31;
- k) se le attrezzature per l'applicazione **impiegate per uso professionale** hanno superato o meno ciascuna ispezione effettuata ai sensi dell'articolo 31;
- l) le ragioni dell'eventuale esito negativo di un'ispezione **e, se del caso, le misure adottate per riparare le attrezzature per l'applicazione.**

[...]

CAPO IX

[...] PROGRESSI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE E AGLI INDICATORI DI RISCHIO ARMONIZZATI

Articolo 34

Metodologia per il calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030

1. L'allegato I stabilisce la metodologia per il calcolo dei progressi compiuti, fino al 2030 compreso, verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030. Tale metodologia si basa sui dati statistici raccolti conformemente al regolamento (UE) 2022/2379.
2. La Commissione, avvalendosi della metodologia di cui all'allegato I, calcola con cadenza annuale, fino al 2030 compreso, le tendenze dell'Unione per quanto riguarda i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030 e pubblica tali risultati sul sito web di cui all'articolo 7.

Articolo 35

Metodologia per il calcolo degli indicatori di rischio armonizzati 1 e 2

1. L'allegato VI stabilisce la metodologia per il calcolo dei progressi compiuti in relazione agli indicatori di rischio armonizzati 1 e 2 a livello dell'Unione e **degli Stati membri**. Tale metodologia si basa sui dati statistici raccolti conformemente al regolamento (UE) 2022/2379.
2. La Commissione, avvalendosi della metodologia di cui all'allegato VI, calcola con cadenza annuale i risultati degli indicatori di rischio armonizzati 1 e 2 a livello dell'Unione e pubblica i relativi risultati sul sito web di cui all'articolo 7.
3. La Commissione, avvalendosi della metodologia di cui all'allegato VI, calcola con cadenza annuale i risultati degli indicatori di rischio armonizzati 1 e 2 a livello di Stato membro e condivide i suoi risultati con ciascuno Stato membro.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 40 per modificare il presente articolo e l'allegato VI, al fine di tener conto dei progressi tecnici, anche in materia di disponibilità dei dati statistici, e degli sviluppi scientifici e agronomici. Tali atti delegati possono **modificare gli indicatori di rischio armonizzati esistenti o** prevedere nuovi indicatori di rischio armonizzati supplementari.

5. Entro il ... [*OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*], la Commissione completa una valutazione degli indicatori di rischio armonizzati 1 e 2. Tale valutazione si basa sulla ricerca scientifica del Centro comune di ricerca e su un'ampia consultazione dei portatori di interessi, compresi gli Stati membri, gli esperti scientifici e le organizzazioni della società civile. La valutazione comprende le metodologie da utilizzare per la formulazione di nuovi indicatori di rischio armonizzati conformemente al paragrafo 4.
6. Tenendo conto dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 5 ed entro 18 mesi dalla pubblicazione delle statistiche sull'uso dei prodotti fitosanitari nell'agricoltura per il primo periodo di riferimento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2379, la Commissione, se lo ritiene opportuno, propone nuovi indicatori di rischio armonizzati supplementari o **modifica quelli esistenti** sulla base di dati statistici relativi all'uso dei prodotti fitosanitari conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 36

Valutazione da parte degli Stati membri dei progressi compiuti e degli indicatori di rischio armonizzati

1. Ciascuno Stato membro valuta i risultati di ciascun calcolo, ogniqualvolta effettuato, riguardante gli indicatori di rischio armonizzati a livello di Stato membro, di cui all'articolo 35.
2. Le valutazioni degli indicatori di rischio armonizzati a livello di Stato membro identificano gli elementi prioritari, quali sostanze attive, colture, regioni o pratiche che richiedono particolare attenzione, o le buone pratiche che possono essere utilizzate come esempi.

3. La Commissione comunica agli Stati membri i risultati dei calcoli degli indicatori di rischio armonizzati a livello di Stato membro per il controllo incrociato dei dati, in base a quanto specificato nell'allegato VI. Successivamente, la Commissione pubblica tali risultati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli Stati membri le relative valutazioni effettuate a norma del presente articolo e pubblicano tali informazioni e altri indicatori nazionali o obiettivi quantificabili di cui al paragrafo 4 sui siti web di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
4. Oltre agli indicatori di rischio armonizzati specificati nell'allegato VI e ai dati specificati nell'allegato II, gli Stati membri possono anche continuare a utilizzare gli indicatori nazionali o gli obiettivi quantificabili esistenti o elaborarne di nuovi, nonché possono avvalersi di altri dati raccolti a livello nazionale o regionale, compresi i dati futuri sull'uso dei prodotti fitosanitari che si riferiscono agli indicatori e agli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.

CAPO X

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Articolo 37

Informazioni sulle autorità competenti designate

Entro il ... [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a [...]] **18 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito alle autorità competenti designate conformemente al presente regolamento.

Articolo 38

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 39

Tasse e diritti

Gli Stati membri possono richiedere il pagamento di tasse o diritti per recuperare i costi relativi all'adempimento dei loro obblighi in applicazione del presente regolamento.

CAPO XI

DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 40

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 6, all'articolo 13, paragrafo 9, all'articolo 21, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 10, all'articolo 29, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 10 e all'articolo 35, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 6, all'articolo 13, paragrafo 9, all'articolo 21, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 10, all'articolo 29, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 10 e all'articolo 35, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'articolo 13, paragrafo 9, dell'articolo 21, paragrafo 3, dell'articolo 25, paragrafo 10, dell'articolo 29, paragrafo 5, dell'articolo 31, paragrafo 10 e dell'articolo 35, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 41

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Se il comitato non esprime alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁵⁴ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 42

Valutazione della Commissione

1. Entro il ... [OP: inserire la data = *cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento*], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento sulla base di quanto segue:
 - a) le tendenze registrate riguardo ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030;
 - b) l'analisi dei dati e delle tendenze annuali pubblicati dalla Commissione ogni tre anni conformemente all'articolo 11;
 - c) la relazione concernente le relazioni annuali sull'attuazione precedentemente presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3;
 - d) qualsiasi altra informazione necessaria per la preparazione della valutazione.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale valutazione.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui principali risultati.

Articolo 43

Modifiche del regolamento (UE) 2021/2115

Il regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:

- 1) all'articolo 31, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo, se a norma del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio⁺ sono imposti agli agricoltori requisiti, può essere concesso un sostegno per conformarsi a tali requisiti per un periodo massimo che termina il ... [OP: inserire la data = cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento] o cinque anni dopo la data in cui diventano obbligatori per l'azienda, se posteriore.

* Regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio... relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 (GU...).";

- 2) all'articolo 70, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo, se a norma del regolamento (UE).../...⁺⁺ sono imposti ai beneficiari requisiti, può essere concesso un sostegno per conformarsi a tali requisiti per un periodo massimo che termina il ... [OP: inserire la data = cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento] o cinque anni dopo la data in cui diventano obbligatori per l'azienda, se posteriore.";

⁺ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento... e inserire il numero, la data e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

⁺⁺ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento...

3) all'articolo 73, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma del presente paragrafo, se a norma del regolamento (UE).../...
++ sono imposti agli agricoltori requisiti, può essere concesso un sostegno per conformarsi
a tali requisiti per un periodo massimo che termina il ... [OP: *inserire la data = cinque
anni dalla data di applicazione del presente regolamento*] o cinque anni dopo la data in cui
diventano obbligatori per l'azienda, se posteriore. ".

Articolo 44

Abrogazione della direttiva 2009/128/CE

1. La direttiva 2009/128/CE è abrogata.
2. I riferimenti alla direttiva 2009/128/CE si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 45

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ... [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a [...]
12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Tuttavia, l'articolo 15, paragrafo 4, **si applica a decorrere dal [OP: inserire la data = 15 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], l'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, e l'articolo 16** si applicano a decorrere dal [OP: inserire la data = [...]**30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento**], l'articolo 29, paragrafo [...]**1**, si applica a decorrere dal [OP: inserire la data = [...]**24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento**] e l'articolo 21, **paragrafi 1 e 2**, si applica a decorrere dal [OP: inserire la data = [...]**30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento**].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente / La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I
di cui all'articolo 4

**METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO IL
CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DELL'UNIONE PER IL 2030**

Il presente regolamento è l'atto giuridico prescelto per conseguire, entro il 2030, una riduzione del 50 % a livello dell'Unione sia dell'uso dei prodotti fitosanitari chimici e dei relativi rischi ("obiettivo di riduzione dell'Unione 1 per il 2030") che dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi ("obiettivo di riduzione dell'Unione 2 per il 2030"). La metodologia per il calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento di questi obiettivi è indicata di seguito.

SEZIONE 1

**OBIETTIVO DI RIDUZIONE DELL'UNIONE 1 PER IL 2030: METODOLOGIA PER
VALUTARE I PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA RIDUZIONE DELL'USO E DEL RISCHIO
DEI PRODOTTI FITOSANITARI CHIMICI**

1. La metodologia si basa sulle statistiche dell'Unione relative alle quantità di sostanze attive chimiche immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite alla Commissione (Eurostat) a norma dell'allegato I del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1).

2. Per il calcolo delle tendenze registrate nell'ambito dei progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione 1 si applicano le regole generali seguenti:
- a) i progressi sono calcolati in base alla ripartizione delle sostanze attive chimiche nei quattro gruppi indicati nella tabella del presente allegato;
 - b) le sostanze attive chimiche del gruppo 1 sono quelle elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione¹;
 - c) le sostanze attive chimiche del gruppo 2 sono quelle elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
 - d) le sostanze attive chimiche del gruppo 3 sono sostanze attive chimiche approvate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, oppure sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408;
 - e) le sostanze attive chimiche del gruppo 4 sono quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
 - f) si applicano le ponderazioni indicate alla riga iii) della tabella del presente allegato.
3. I progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'Unione 1 per il 2030 sono calcolati moltiplicando le quantità annuali di sostanze attive chimiche immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari per ciascun gruppo della tabella del presente allegato per la ponderazione del pericolo pertinente indicata alla riga iii) ed effettuando poi l'aggregazione dei risultati di tali calcoli.

¹ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

Tabella

Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'Unione 1 per il 2030

Riga	Gruppi			
	1	2	3	4
i)	Sostanze attive chimiche a basso rischio che sono approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011	Sostanze attive chimiche approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011	Sostanze attive chimiche approvate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, oppure elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408	Sostanze attive chimiche che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
ii)	Ponderazioni del pericolo applicabili alle quantità di sostanze attive chimiche immesse sul mercato nei prodotti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009			
iii)	1	8	16	64

4. Il valore di riferimento per l'obiettivo di riduzione dell'Unione 1 per il 2030 è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2015-2017.
5. I progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'Unione 1 per il 2030 sono espressi in rapporto al valore di riferimento.
6. La Commissione calcola i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'Unione 1 per il 2030 conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento per ogni anno civile ed entro 20 mesi dalla fine dell'anno per il quale i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'Unione 1 per il 2030 sono calcolati.

SEZIONE 2

OBIETTIVO DI RIDUZIONE DELL'UNIONE 2 PER IL 2030: METODOLOGIA PER VALUTARE I PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA RIDUZIONE DELL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI PIÙ PERICOLOSI

1. La metodologia si basa sulle statistiche dell'Unione relative alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite alla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, lettere a) ed e) dell'allegato del regolamento (UE) 2022/2379.
2. Le tendenze registrate nell'ambito dei progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'Unione 2 per il 2030 sono calcolati sommando le quantità annuali di sostanze attive chimiche contenute nei prodotti fitosanitari più pericolosi immessi sul mercato ogni anno.
3. Il valore di riferimento per le tendenze registrate nell'ambito dei progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'Unione 2 per il 2030 è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2015-2017.
4. Le tendenze registrate nell'ambito dei progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'Unione 2 per il 2030 sono espresse in rapporto al valore di riferimento.
5. La Commissione calcola i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'Unione 2 per il 2030 conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento per ogni anno civile ed entro 20 mesi dalla fine dell'anno per il quale i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'Unione 2 per il 2030 sono calcolati.

SEZIONE 3

OBIETTIVI DI RIDUZIONE DELL'UNIONE

[...]

ALLEGATO II

DATI DA FORNIRE NELLE RELAZIONI ANNUALI SUI PROGRESSI E SULL'ATTUAZIONE ENTRO IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO CIVILE

Parte 1: [...]

Parte 2: Dati quantitativi pertinenti per l'attuazione del presente regolamento e il livello di conformità ad esso

Uso dei prodotti fitosanitari:

1. la percentuale di utilizzatori professionali controllati per l'attuazione della difesa integrata;
2. la percentuale di utilizzatori professionali che non rispettano l'obbligo di tenere registri elettronici sull'attuazione della difesa integrata;
3. la percentuale di utilizzatori professionali che non hanno rispettato l'obbligo di conservare su supporto elettronico i dati sull'uso dei pesticidi;
4. il numero di permessi per l'applicazione aerea, il periodo di validità del permesso, nonché le dimensioni e l'ubicazione delle aree interessate e i motivi della concessione del permesso;
5. la percentuale di superfici agricole utilizzate e di altre aree oggetto di permessi per l'applicazione aerea;

6. il numero di permessi per l'uso di prodotti fitosanitari non autorizzati in aree sensibili;
7. la percentuale di superficie agricola utilizzata e di altre aree oggetto di permessi per l'uso di prodotti fitosanitari non autorizzati in aree sensibili;
8. le quantità stimate di prodotti fitosanitari illegali utilizzati e le quantità di prodotti fitosanitari illegali rilevate;
9. se gli Stati membri hanno applicato deroghe che consentono:
 - a) obblighi di ispezione diversi per le attrezzature per l'applicazione rappresentanti una gamma di utilizzo molto limitato; o
 - b) l'esonero dall'ispezione delle attrezzature portatili per l'applicazione o degli irroratori a spalla.

Formazione:

10. la percentuale di utilizzatori professionali, consulenti e distributori formati nelle materie elencate nell'allegato III e in possesso di un certificato di formazione ai sensi dell'articolo 25;
11. [...]

Attrezzature per l'applicazione:

12. la percentuale stimata di attrezzature per l'applicazione registrate nel relativo registro elettronico;
13. la percentuale di attrezzature per l'applicazione registrate e ispezionate, tra quelle da sottoporre a ispezione;
14. la percentuale, al momento dell'ispezione, delle attrezzature per l'applicazione dotate di dispositivi di mitigazione del rischio.

Ulteriori misure a livello di Stato membro per l'attuazione della difesa integrata:

15. la percentuale di superficie agricola utilizzata in ciascuno Stato membro disciplinata da orientamenti o norme specifici per coltura o settore.

ALLEGATO III

MATERIE DI FORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 25

1. La legislazione pertinente relativa ai prodotti fitosanitari e al loro uso e rischio e in particolare il presente regolamento. Sebbene non esclusivamente, è pertinente la legislazione indicata di seguito:

regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio²;

regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³;

regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴;

regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵;

¹ regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

³ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

⁴ Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1).

⁵ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;

regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio²;

direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³;

direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴;

direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵;

direttiva 89/391/CEE del Consiglio⁶;

-
- ¹ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
- ² Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
- ³ Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).
- ⁴ Direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 29).
- ⁵ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
- ⁶ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

direttiva 89/656/CEE del Consiglio¹;

direttiva 98/24/CE del Consiglio²;

direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³;

direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴;

regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵;

direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶;

3. L'esistenza e i rischi dei prodotti fitosanitari illegali e contraffatti, i metodi per identificare tali prodotti e le sanzioni associate alla vendita o all'uso di prodotti fitosanitari illegali.

¹ Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18).

² Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

³ Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

⁴ Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5).

⁵ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁶ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

4. I pericoli e i rischi associati ai prodotti fitosanitari nonché le modalità di identificazione e prevenzione degli stessi, compresi gli argomenti seguenti:
 - a) rischi per la salute umana;
 - b) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari e interventi di primo soccorso appropriati in caso di avvelenamento;
 - c) rischi per le piante e gli insetti non bersaglio, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale.
5. Strategie e tecniche di difesa integrata, strategie e tecniche di produzione integrata, principi dell'agricoltura biologica, metodi di controllo biologico delle specie nocive, metodi di controllo degli organismi nocivi, obbligo di applicare la difesa integrata di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento e obbligo di registrazione dei dati nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 14 del presente regolamento.
6. Qualora sia necessario l'uso di prodotti fitosanitari, il modo in cui scegliere i prodotti fitosanitari con i minori effetti sulla salute umana, sugli organismi non bersaglio e sull'ambiente tra tutti i prodotti autorizzati per un determinato impiego, in una situazione determinata.

7. Misure per ridurre al minimo i rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente, tra cui:
- a) pratiche operative sicure per lo stoccaggio, la manipolazione e la miscela dei prodotti fitosanitari;
 - b) pratiche operative sicure per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita;
 - c) modalità raccomandata di prevenzione dell'esposizione dell'operatore (inclusi i dispositivi di protezione personale);
 - d) informazioni sullo smaltimento corretto e sicuro dei prodotti fitosanitari che non sono più autorizzati e per i quali è scaduto l'eventuale periodo di tolleranza relativo all'uso, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, o all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
8. Procedure di preparazione delle attrezzature per l'applicazione prima del funzionamento, inclusa la taratura, in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'utilizzatore, le altre persone, le specie animali e vegetali non bersaglio, la biodiversità e l'ambiente, comprese le risorse idriche.
9. Formazione pratica sull'impiego e sulla manutenzione delle attrezzature per l'applicazione e sulle misure di mitigazione del rischio, comprese le tecniche specifiche di irrorazione, l'uso delle nuove tecnologie, tra cui le tecniche di precisione, nonché il controllo tecnico delle irroratrici in uso e le modalità per migliorare la qualità dell'irrorazione. A tal riguardo occorre prestare particolare attenzione agli ugelli per la riduzione della deriva e alle raccomandazioni formulate dai produttori riguardo alle condizioni ottimali del loro uso. I rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili per l'applicazione o di irroratori a spalla nonché le relative misure per la gestione del rischio. La formazione pratica riguarda anche i rischi specifici legati alla semina di sementi trattate con prodotti fitosanitari.
10. Interventi di emergenza per tutelare la salute umana e l'ambiente, comprese le risorse idriche in caso di fuoriuscite e contaminazione accidentali e di eventi meteorologici estremi che comportano rischi di infiltrazione dei prodotti fitosanitari.

11. Cura speciale per le aree sensibili di cui all'articolo 3, paragrafo 16, del presente regolamento e le aree protette istituite a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva 2000/60/CE e consapevolezza della contaminazione causata da particolari prodotti fitosanitari nella rispettiva regione.
12. Strutture che assicurano il monitoraggio sanitario e l'accesso all'assistenza sanitaria, alle quali possono essere trasmesse informazioni sui casi di avvelenamento acuto e cronico.
13. Conservazione su registri delle informazioni sulla vendita, sull'acquisto e sull'uso dei prodotti fitosanitari conformemente alla legislazione pertinente.
14. Modalità per ridurre al minimo o eliminare l'applicazione di taluni prodotti fitosanitari classificati come "nociv[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata", "molto tossic[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata" o "tossic[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata" ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.

15. Protezione dell'ambiente acquatico e dell'approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari, anche in relazione ai seguenti aspetti:

- a) l'uso di prodotti fitosanitari in conformità delle restrizioni indicate sull'etichetta, conformemente all'articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, dando preferenza ai prodotti fitosanitari che non sono classificati come "(molto) persistent[i]", "(molto) bioaccumulant[i]", "molto tossic[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata", "tossic[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata" o "nociv[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata" ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008¹ oppure contenenti sostanze prioritarie incluse nell'elenco adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, attuata attraverso le direttive 2008/105/CE e 2013/39/UE, o pesticidi che sono stati identificati come sostanze inquinanti specifiche dei bacini idrografici ai sensi dell'allegato V, punto 1.2.6, della direttiva 2000/60/CE, in particolare quelli che hanno un impatto sulle acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE e della direttiva (UE) 2020/2184;
- b) i pericoli e i rischi potenziali per la salute umana e l'ambiente associati all'uso di prodotti fitosanitari, nonché i metodi per ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente e l'esposizione professionale ai prodotti fitosanitari più pericolosi;
- c) l'uso della tecnologia di riduzione della deriva in tutte le colture;

¹ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

- d) il ricorso ad altre misure di mitigazione che riducano al minimo il rischio di inquinamento al di fuori del sito causato dalla deriva dei prodotti irrorati, dal drenaggio e dal ruscellamento, comprese in particolare le aree di rispetto obbligatorie in prossimità dei corsi d'acqua superficiali, delle acque sotterranee e delle falde acquifere;
- e) le modalità per conformarsi alle restrizioni previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009.

ALLEGATO IV

ISPEZIONE DELLE ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE IMPIEGATE PER USO PROFESSIONALE

L'ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale riguarda tutti gli aspetti importanti per garantire un elevato livello di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente. Devono essere assicurate la totale efficacia e la totale sicurezza dell'operazione di applicazione mediante un adeguato funzionamento dei dispositivi e degli apparecchi delle attrezzature affinché sia garantito il conseguimento degli obiettivi seguenti.

Le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale devono funzionare in modo affidabile ed essere impiegate solo conformemente al relativo manuale d'uso ai fini previsti, assicurando che i prodotti fitosanitari possano essere accuratamente applicati in linea con le buone pratiche agricole (BPA) di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

Lo stato delle attrezzature deve essere tale da consentire di procedere al riempimento e allo svuotamento in modo sicuro, agevole e completo e da evitare perdite di soluzione da irrorare o di prodotto concentrato. Le attrezzature devono altresì consentire una facile e completa pulizia. Devono inoltre consentire un funzionamento sicuro e devono poter essere arrestate immediatamente dalla posizione dell'operatore. Le regolazioni necessarie devono essere semplici da effettuare, accurate e riproducibili.

Durante l'ispezione occorre verificare la conformità con i requisiti indicati di seguito.

1. Sicurezza

Le attrezzature devono essere pulite e sicure prima dell'inizio dell'ispezione. Devono essere controllati gli elementi seguenti:

¹ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

- la protezione dell'albero di trasmissione, tutti i dispositivi di protezione della trasmissione e tutte le altre parti rotanti della trasmissione;
- le perdite del sistema idraulico e lo stato generale dei tubi e dei cilindri idraulici;
- la sicurezza e il funzionamento di tutte le parti elettriche, compresi i contattori elettromagnetici;
- il funzionamento delle valvole di sicurezza;
- lo stato delle parti strutturali, dell'intelaiatura e delle barre/portaugelli;
- il bloccaggio delle parti pieghevoli;
- per le attrezzature che utilizzano un sistema pneumatico, la protezione e lo stato del ventilatore, compreso lo stato fisico del gruppo di ventilazione e dei manicotti.

2. Perdita

Sia quando si trova in condizioni stazionarie che quando è in funzione, nessuna parte delle attrezzature deve presentare perdite o gocciolature. Dopo lo spegnimento delle attrezzature non vi devono essere gocciolature o applicazioni involontarie. Per quanto riguarda le attrezzature per l'applicazione di prodotti liquidi i tubi non devono presentare perdite alla pressione massima consentita dal sistema di irrorazione e non deve essere stato applicato alcun liquido direttamente all'irroratore stesso.

3. Pompa (per le attrezzature utilizzate per l'applicazione di prodotti liquidi)

La capacità della pompa deve corrispondere alle esigenze delle attrezzature per l'applicazione e la pompa deve funzionare correttamente per garantire un'erogazione stabile e affidabile del prodotto.

4. Agitazione o miscelazione (per le attrezzature per l'applicazione di prodotti liquidi)

I dispositivi di agitazione della miscela o di miscelazione devono garantire un adeguato ricircolo per poter ottenere una concentrazione omogenea dell'intero volume della miscela liquida da irrorare contenuta nel serbatoio.

5. Serbatoio/tramoggia per l'irrorazione di prodotti liquidi

I serbatoi e le tramogge degli irroratori, compresi gli indicatori del livello di riempimento, i dispositivi di riempimento, i filtri, i sistemi di svuotamento e di risciacquatura e i dispositivi di miscelazione, devono funzionare in modo da ridurre al minimo il rischio di fuoriuscite accidentali, di distribuzioni a concentrazione non omogenea e di esposizione dell'operatore, nonché limitare al massimo la presenza di residui nel serbatoio.

6. Sistemi di misura, controllo e regolazione

Tutti i dispositivi di misura, accensione e spegnimento e di regolazione della pressione o della portata devono essere adeguatamente tarati e funzionare correttamente. I comandi da azionare durante l'operazione di applicazione devono essere azionabili dalla posizione dell'operatore, gli strumenti necessari per controllare l'operazione devono essere presenti e accurati e i display degli strumenti devono essere leggibili dalla posizione dell'operatore. Per quanto riguarda le attrezzature per l'applicazione di prodotti liquidi, i dispositivi di regolazione della pressione devono mantenere una pressione di esercizio a un numero di giri costante della pompa per garantire un volume di erogazione stabile. Le attrezzature aggiuntive per il dosaggio o l'iniezione di prodotti fitosanitari devono funzionare accuratamente e correttamente.

7. Tubi

I tubi (rigidi e flessibili) devono essere in buono stato di funzionamento per evitare ostruzioni al flusso di prodotto o fuoriuscite accidentali in caso di guasto. I tubi non devono essere attorcigliati, eccessivamente usurati o in una posizione che ne provochi un allungamento.

8. Filtraggio (per le attrezzature per l'applicazione di prodotti liquidi)

Per evitare turbolenze e un'erogazione non omogenea, i filtri devono essere presenti e in buono stato e la dimensione delle maglie deve corrispondere ed essere adeguata alla dimensione degli ugelli montati sull'irroratore. Se presente, il sistema di indicazione di ostruzione del filtro deve funzionare correttamente.

9. Barra irrorante (per le attrezzature che applicano i prodotti fitosanitari mediante una barra orizzontale o verticale situata in prossimità della coltura o del materiale da trattare)

La barra deve essere in buono stato e stabile in tutte le direzioni. I sistemi di fissaggio e di regolazione e i sistemi destinati ad ammortizzare movimenti involontari e compensare eventuali dislivelli devono funzionare correttamente.

10. Ugelli (per le attrezzature per la distribuzione di prodotti liquidi)/orifici (per prodotti solidi)

Gli ugelli e gli orifici devono funzionare correttamente. La portata di ogni singolo ugello e orificio non deve differire significativamente dai dati indicati dal fabbricante.

11. Distribuzione

Ove applicabile, la distribuzione in senso longitudinale, trasversale e verticale (in caso di applicazione su colture verticali) del prodotto nell'area interessata deve essere uniforme.

12. Ventilatore (per le attrezzature che distribuiscono i prodotti fitosanitari con sistema pneumatico)

Il ventilatore deve essere in buono stato e deve garantire un flusso d'aria stabile e affidabile.

13. Pulizia

Se presenti, i sistemi di risciacquatura/pulizia dei contenitori svuotati, ad esempio montati sui premiscelatori delle attrezzature per l'applicazione, devono funzionare in modo affidabile.

Inoltre, se previsti, i dispositivi di pulizia dei serbatoi, i dispositivi per la pulizia esterna, i dispositivi per la pulizia delle tramogge di induzione e i dispositivi per la pulizia interna delle attrezzature complete per l'applicazione devono funzionare correttamente.

ALLEGATO V

MODELLO DI NOTIFICA

Motivo della notifica (barrare la casella)			
Attrezzature nuove o prima registrazione di attrezzature usate	<input type="checkbox"/>	Ritiro dalla circolazione o utilizzo per scopi diversi dall'applicazione di prodotti fitosanitari ¹	<input type="checkbox"/>
Trasferimento di proprietà o trasferimento del diritto di utilizzo	<input type="checkbox"/>	Reimmissione in circolazione	<input type="checkbox"/>
Attuale proprietario			
Nome:		Identificativo unico personale/aziendale: (codice fiscale)	
Indirizzo 1:			
Indirizzo 2:		Professione: (agricoltore, paesaggista, contoterzista, altro, specificare)	
Indirizzo 3:			
Indirizzo 4:			
Paese:			
Proprietario precedente, se applicabile			
Nome:			
Indirizzo 1:			
Indirizzo 2:			

¹ Questa casella non deve essere spuntata nel caso di atomizzatori o irroratori a barra orizzontale o verticale per tenere conto dell'articolo 29, paragrafo 0.

Indirizzo 3:						
Indirizzo 4:						
Paese:						
Utilizzatore professionale al quale è stato trasferito il diritto di utilizzare l'attrezzatura						
Nome:		Identificativo unico personale/aziendale:				
		(codice fiscale)				
Indirizzo:						
Durata di utilizzo	Dal:			Al:		
Tipo di attrezzatura per l'applicazione di pesticidi (barrare la casella più appropriata)						
Irroratore a barra	<input type="checkbox"/>	Attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari che producono goccioline e che utilizzano un ventilatore per distribuire tali goccioline verticalmente e/o lateralmente	<input type="checkbox"/>	Nebulizzatore (a freddo e a caldo)	<input type="checkbox"/>	Macchina per la disinfezione delle sementi
Applicatore per granuli	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Generatore di vapore	<input type="checkbox"/>	Irroratore verticale
Aeromobile (con ali)	<input type="checkbox"/>	Aeromobile (con rotore)	<input type="checkbox"/>	Aeromobile senza equipaggio (ad es. drone)	<input type="checkbox"/>	Attrezzatura portatile per l'applicazione
Altro	<input type="checkbox"/>	Specificare:				
Le attrezzature sono dotate di un sistema pneumatico?						
Le attrezzature sono dotate di un ugello basato su GNSS o di una chiusura di sezione controllati tramite GPS?						

Attrezzature per l'applicazione di pesticidi			
Marca:		Modello:	
N. di identificazione:		Capacità del serbatoio/della tramoggia:	
Anno di fabbricazione o anno di prima immatricolazione:		Larghezza di lavoro:	
Altre informazioni:			

ALLEGATO VI
di cui all'articolo 35

**METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
ARMONIZZATI A LIVELLO DI UNIONE E A LIVELLO NAZIONALE**

SEZIONE 1

INDICATORI DI RISCHIO ARMONIZZATI

La metodologia per il calcolo degli indicatori di rischio armonizzati sia a livello di Unione sia a livello nazionale è indicata nelle sezioni da 2 a 4 del presente allegato e si basa su statistiche a livello nazionale o dell'Unione. Tali indicatori sono calcolati annualmente.

SEZIONE 2

**INDICATORE DI RISCHIO ARMONIZZATO 1: INDICATORE DI RISCHIO ARMONIZZATO
BASATO SUL PERICOLO, CHE DIPENDE DALLE QUANTITÀ DI SOSTANZE ATTIVE
IMMESSE SUL MERCATO NEI PRODOTTI FITOSANITARI A NORMA DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 1107/2009**

1. Tale indicatore si basa sulle statistiche relative alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite alla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, lettere a) ed e) dell'allegato del regolamento (UE) 2022/2379. Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi.
2. Per il calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1 si applicano le regole generali seguenti:
 - a) l'indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato in base alla ripartizione di tutte le sostanze attive nei quattro gruppi indicati nella tabella 1;

- b) le sostanze attive del gruppo 1 sono quelle elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
 - c) le sostanze attive del gruppo 2 sono quelle elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
 - d) le sostanze attive del gruppo 3 sono sostanze attive chimiche approvate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, oppure sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408;
 - e) le sostanze attive del gruppo 4 sono quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
 - f) si applicano le ponderazioni indicate alla riga iii) della tabella 1.
3. L'indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato moltiplicando le quantità annuali di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari per ciascun gruppo della tabella 1 per la ponderazione del pericolo pertinente indicata alla riga iii) ed effettuando poi l'aggregazione dei risultati di tali calcoli.

Tabella 1

Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1

Riga	Gruppi			
	1	2	3	4
i)	Sostanze attive a basso rischio che sono approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011	Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011	Sostanze attive approvate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, oppure elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408	Sostanze attive che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
ii)	Ponderazioni del pericolo applicabili alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009			
iii)	1	8	16	64

4. Il valore di riferimento per l'indicatore di rischio armonizzato 1 è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013.
5. Il risultato dell'indicatore di rischio armonizzato 1 è espresso in rapporto al valore di riferimento.
6. La Commissione calcola e pubblica i risultati dell'indicatore di rischio armonizzato 1 a livello dell'Unione in conformità dell'articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento per ogni anno civile ed entro 20 mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato.

7. La Commissione calcola e pubblica i risultati dell'indicatore di rischio armonizzato 1 a livello di Stato membro in conformità dell'articolo 35, paragrafo 3, del presente regolamento per ogni anno civile ed entro 20 mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato.

SEZIONE 3

INDICATORE DI RISCHIO ARMONIZZATO 2: INDICATORE DI RISCHIO ARMONIZZATO BASATO SUL NUMERO DI AUTORIZZAZIONI RILASCIATE A NORMA DELL'ARTICOLO 53 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009

1. Tale indicatore si basa sul numero di autorizzazioni rilasciate per i prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, come comunicato alla Commissione conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, di tale regolamento. Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi.
2. Per il calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2 si applicano le regole generali seguenti:
 - a) l'indicatore di rischio armonizzato 2 si basa sul numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed è calcolato in base alla ripartizione delle sostanze attive nei quattro gruppi indicati nella tabella 2 della presente sezione;
 - b) le sostanze attive del gruppo 1 sono quelle elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
 - c) le sostanze attive del gruppo 2 sono quelle elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
 - d) le sostanze attive del gruppo 3 sono sostanze attive chimiche approvate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, oppure sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408;

- e) le sostanze attive del gruppo 4 sono quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
- f) Si applicano le ponderazioni indicate alla riga iii) della tabella 2 della presente sezione.
3. L'indicatore di rischio armonizzato 2 è calcolato moltiplicando il numero di autorizzazioni rilasciate per i prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per ciascun gruppo della tabella 2 per la ponderazione del pericolo pertinente indicata alla riga iii) ed effettuando poi l'aggregazione dei risultati di tali calcoli.

Tabella 2

Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2

Riga	Gruppi			
	1	2	3	4
i)	Sostanze attive a basso rischio che sono approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011	Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011	Sostanze attive approvate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, oppure elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408	Sostanze attive che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
ii)	Ponderazioni del pericolo applicabili alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009			
iii)	1	8	16	64

4. Il valore di riferimento per l'indicatore di rischio armonizzato 2 è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013.
5. Il risultato dell'indicatore di rischio armonizzato 2 è espresso in rapporto al valore di riferimento.
6. La Commissione calcola e pubblica i risultati dell'indicatore di rischio armonizzato 2 a livello dell'Unione in conformità dell'articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento per ogni anno civile ed entro 20 mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 2 è calcolato.
7. La Commissione calcola e pubblica i risultati dell'indicatore di rischio armonizzato 2 a livello di Stato membro in conformità dell'articolo 35, paragrafo 3, del presente regolamento per ogni anno civile ed entro 20 mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 2 è calcolato.
8. [...]

SEZIONE 4

INDICATORE DI RISCHIO ARMONIZZATO 2A: INDICATORE DI RISCHIO ARMONIZZATO BASATO SUL NUMERO DI AUTORIZZAZIONI RILASCIATE A NORMA DELL'ARTICOLO 53 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 E SULLE AREE TRATTATE NEL QUADRO DI TALI AUTORIZZAZIONI

[...]

Tabella 3

**Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo
dell'indicatore di rischio armonizzato 2a**

[...]

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 43, PARAGRAFO 2

<i>Direttiva 2009/128/CE</i>	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articoli da 8 a 9
Articolo 5	Articolo 17, paragrafo 1, articoli 23 e 25
Articolo 6	Articolo 24
Articolo 7	Articolo 27
Articolo 8	Articolo 17, paragrafi da 3 a 5, e articoli da 29 a 33
Articolo 9	Articoli da 20 a 21
Articolo 10	
Articolo 11	Articolo 19
Articolo 12	Articolo 18
Articolo 13	Articolo 22
Articolo 14	Articoli da 12 a 16

Articolo 15	Articoli 35 e 36
Articolo 16	Articolo 11, paragrafo 7, articolo 15, paragrafo 13 e articolo 42, paragrafo 2
Articolo 17	Articolo 38
Articolo 18	
Articolo 19	Articolo 39
Articolo 20	Articolo 31, paragrafo 11
Articolo 21	Articolo 41
Articolo 22	—
Articolo 23	—
Articolo 24	Articolo 44
Articolo 25	—
Allegato I	Allegato III
Allegato II	Allegato IV
Allegato III	
Allegato IV	Allegato VI
